CMXIV SEDUTA

VENERDÌ 19 DICEMBRE 1952

Presidenza del Presidente PARATORE

INDICE

Congedi . . . . . *Pag.* 37902

Disegni di legge:

(Deferimento all'approvazione di Commissioni permanenti) 37902

(Presentazione) 37913

Disegno di legge: « Soppressione del Ministero dell'Africa italiana » (2180) (Seguito della discussione):

PRESIDENTE . . . . . 37902 e *passim*
LEPORE *relatore* . . . . . 37903 e *passim*
MACRELLI 37906
PRIOLO 37907
ZOTTA 37907, 37912
LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio* 37908, 37913
D'ARAGONA 37911
MENGHI 37911
FARINA 37912, 37913
RIZZO Domenico 37913
TUPINI 37913
BERTONE 37914

In occasione della festività natalizia:

MACRELLI 37915
ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia* . . . 37915
PRESIDENTE 37916

Interrogazioni:

(Annunzio) 37915

(Annunzio di risposte scritte) 37902

Mozione (Annunzio) 37914
ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia* . . . 37915

Proposta e disegno di legge (Approvazione da parte di Commissioni permanenti) . . . *Pag.* 37912

Registrazioni con riserva (Trasmissione di elenco) 37902

ALLEGATO AL RESOCONTO. — Risposte scritte ad interrogazioni:

ALBERTI Giuseppe 37917
CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* . . . . . 37917 e *passim*
ALLEGATO (LANZETTA, ROLFI, TAMBURRANO) . 37917
FANFANI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste* . . . . . 37918 e *passim*
ASQUINI 37918
BERLINGUER 37918
BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno* . . . . . 37918 e *passim*
BRASCHI 37919
CARMAGNOLA 37920
RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale* 37920, 37923
CASO 37921
FIORE 37922
FRANZA 37923
GASPAROTTO 37923
SEGNI, *Ministro della pubblica istruzione* . 37923 e *passim*
GHIDETTI 37924
LAMBERTI 37925
MALVESTITI, *Ministro dei trasporti* 37925 e *passim*
LANZARA 37925
LOCATELLI 37925, 37926
CAMPILLI, *Ministro dell'industria e commercio* 37927
LUCIFERO 37927
MIGLIORI, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica* 37927
LUSSU 37928, 37929
AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 37929

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

MANCINI . . . . . *Pag.* 37929, 37930
MERLIN Umberto 37930
MENGHI 37931
MUSOLINO 37932
PEZZINI 37934
BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato per l'Africa italiana* 37934
TERRACINI 37936
TIGNINO 37936
TRIPEPI 37936
VACCARO 37937

La seduta è aperta alle ore 10.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il senatore Reale Vito per giorni 3.

Se non vi sono osservazioni, questo congedo si intende concesso.

Deferimento di disegni di legge all'approvazione di Commissioni permanenti

PRESIDENTE. Comunico al Senato che, valendomi della facoltà conferitami dal Regolamento, ho deferito i seguenti disegni di legge all'esame e all'approvazione:

della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Costituzione di un istituto per l'esercizio del credito a medio e a lungo termine nella regione Trentino-Alto Adige » (2743), previo parere della 8ª Commissione permanente (Agricoltura e alimentazione) e della 9ª Commissione permanente (Industria, commercio interno ed estero, turismo);

della 6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti):

« Istituzione di commissioni per gli incarichi direttivi e di insegnamento nelle scuole elementari e per i trasferimenti » (2744). (*Approvato dalla Camera dei deputati*), previo parere della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro);

della 8ª Commissione permanente (Agricoltura e alimentazione):

« Utilizzazione della autorizzazione di spesa disposta con il decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 608, modificato dalla legge 23 febbraio 1950, n. 94, ai fini del finanziamento della lotta contro le cavallette nelle campagne 1948, 1949, 1950, 1951, 1952 e 1953 » (2745), previo parere della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro).

Trasmissione di elenco di registrazioni con riserva.

PRESIDENTE. Comunico che è pervenuto dalla Corte dei conti l'elenco delle registrazioni con riserva effettuate nella prima quindicina del mese di dicembre.

Tale elenco sarà trasmesso alle Commissioni competenti.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Comunico che i Ministri competenti hanno inviato risposte scritte ad interrogazioni dei senatori: Alberti Giuseppe (2507-2508), Allegato (Lanzetta, Rolfi, Tamburrano) (2479), Asquini (2499), Berlinguer (2457), Braschi (2298), Carmagnola (2531), Caso (2451), Fiore (2547), Franza (2523), Gasparotto (2475), Ghidetti (2498-2513), Lamberti (2512), Lanzara (2520), Locatelli (2449-2515-2516-2545-2546), Lucifero (2524), Lussu (2497-2530), Mancini (2504-2505), Merlin Umberto (2460), Menghi (2493-2494), Musolino (2470-2478), Pezzini (2521), Terracini (2529), Tignino (2509), Tripepi (2490), Vaccaro (2526).

Tali risposte saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Soppressione del Ministero dell'Africa italiana » (2180).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Soppressione del Ministero dell'Africa italiana ».

Come i colleghi ricorderanno, in una delle precedenti sedute fu accantonato l'esame di ta-

luni articoli e di taluni emendamenti comportanti un onere finanziario, affinchè la Commissione finanze e tesoro esprimesse al riguardo il suo parere.

Il primo articolo accantonato è l'articolo 12. Se ne dia lettura nel testo proposto dalla maggioranza della Commissione.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

Art. 12.

Il personale a contratto tipo che non si avvalga della facoltà ad esso consentita dall'articolo 14 della legge 5 giugno 1951, n. 376, recante norme integrative e di attuazione del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sulla istituzione dei ruoli speciali transitori nelle Amministrazioni dello Stato, resta nell'attuale posizione giuridica ed economica fino alla scadenza dei contratti in corso, o fino al 30 giugno 1953, se i contratti vengano a scadere prima di tale data.

L'Ufficio di cui al precedente articolo 6 e, dopo la sua cessazione, le Amministrazioni fra cui lo stesso personale sarà ripartito, sono autorizzati a rinnovare i contratti ad ogni successiva scadenza, col trattamento giuridico ed economico risultante dal contratto originario e sue rinnovazioni.

Al detto personale, in caso di mancata rinnovazione del contratto, verrà corrisposta una indennità in misura pari a quella prevista dal primo comma del precedente articolo 9 computandola in base al trattamento spettante alla data di scadenza del contratto.

PRESIDENTE. Su questo articolo il relatore, senatore Lepore, ha presentato, a titolo personale, un emendamento. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

« Sostituire la dizione dell'articolo con la seguente:

" Il personale del soppresso Ministero dell'Africa italiana, assunto in base al contratto tipo approvato con decreto ministeriale 30 aprile 1929, n. 129, e successive modificazioni, che non si sia avvalso o non possa avvalersi delle facoltà ad esso consentite dall'articolo 14 della legge 5 giugno 1951, n. 376, recante norme integrative e di attuazione del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e dall'articolo 7 della presente legge, resta assegnato in servizio stabile alle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, presso le quali presta servizio effettivo, conservando la qualifica ed inerente trattamento economico, di stipendio ed accessori, risultanti dal contratto in corso.

" Lo stipendio così determinato è suscettibile di 4 aumenti quinquennali, ciascuno in ragione di un decimo dello stipendio stesso, da attribuirsi sempre che durante il quinquennio sia stato prestato ininterrotto e lodevole servizio.

" In quanto compatibili con le norme del presente articolo, si applicano al personale suddetto le disposizioni in vigore sullo stato giuridico degli impiegati civili di ruolo dell'Amministrazione dello Stato; al personale stesso sono estese le disposizioni in vigore sul trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza degli impiegati civili di ruolo delle Amministrazioni dello Stato.

" Il personale di cui al presente articolo, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, presso il soppresso Ministero dell'Africa italiana, con il cessare delle esigenze funzionali che ne giustifica l'impiego, verrà ripartito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato di concerto con i Ministri interessati e con il Ministro del tesoro, tra altre Amministrazioni dello Stato, in base alle rispettive esigenze " ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Lepore per svolgere questo emendamento.

LEPORE, *relatore*. Onorevoli colleghi, debbo soltanto informare l'Assemblea delle ragioni del mio emendamento, che ho presentato non a cuor leggero ma con grande senso di responsabilità, soprattutto perchè risponde alla voce della mia coscienza.

Bisogna premettere che questo emendamento riguarda i contrattisti tipo, una categoria di funzionari che non esiste negli altri Ministeri e che è una esclusività del Ministero dell'Africa italiana, sorta da un rapporto *sui generis* che ebbe a crearsi all'epoca e che ha una sua speciale configurazione perchè la sua natura

consente gradi, concorsi ed una durata contrattuale triennale passibile di rinnovazione.

Si tratta di un rapporto d'impiego che il Consiglio di Stato, in più riprese e con più sentenze, ha parificato quasi al rapporto di ruolo.

Questa premessa bisogna tenere ben presente per intendere a pieno il mio emendamento e ciò in maniera preminente nell'esame dello stesso perchè il contratto tipo non ha niente a che vedere con qualsiasi altro rapporto di altra natura nè col rapporto di ordine straordinario, nè col rapporto di avventiziato.

Premesso ciò il problema va riguardato con molta profondità e con grande senso di responsabilità.

Ma, per un attento esame, necessita inoltre aggiungere un'altra premessa alla prima e che è anch'essa sostanziale ai fini di una valutazione di giustizia della questione sulla quale dobbiamo decidere. La seconda premessa è questa. La Repubblica italiana, dal 1945 ad oggi, ha provveduto ad inserire, con regolari leggi, nella vita dello Stato, una massa di impiegati in maniera stabile con diritto a pensione.

Non faccio l'elenco perchè è troppo numeroso. Accennerò brevemente ad alcuni provvedimenti. Tra il personale dello Stato è stato inserito il personale ausiliario dell'Amministrazione delle poste con decreto 2 giugno 1945, n. 321, quello degli agenti sussidiari delle Ferrovie dello Stato con i decreti 25 maggio 1945, n. 325, e 12 aprile 1946, n. 292; quello dei contrattisti delle Ferrovie dello Stato di cui al decreto 9 luglio 1947, n. 667, e il personale contrattista dell'A.N.A.S. con decreto 27 giugno 1946, n. 38, e 17 aprile 1948, e via dicendo.

Inoltre, pochi giorni fa, la 7ª Commissione del Senato ha incluso stabilmente nella vita dello Stato ben 14.000 straordinari delle Ferrovie purchè avessero un minimo di servizio di 600 giorni. Per questa immissione si è provveduto non a mezzo dei ruoli transitori ma in maniera stabile.

Allorchè la 7ª Commissione approvò la relativa proposta di legge, avendo avuto cura di esser presente, domandai che lo stesso trattamento di giustizia fosse fatto per i dipendenti dell'Africa italiana a contratto tipo già in servizio perchè distaccati al Ministero dei trasporti.

Non fu possibile provvedere immediatamente perchè si sarebbe dovuto rimandare alla Camera la legge che era urgente. La Commissione però, all'unanimità, si impegnò con un ordine del giorno a concedere ai contrattisti tipo dell'Africa distaccati il medesimo trattamento fatto agli straordinari.

Chiedo al Senato di mantenere l'impegno assunto perchè questa mia domanda costituisce un atto di giustizia.

Da parte del sottosegretario Lucifredi, invece, si dice che il mio emendamento è rovinoso; le ragioni però di tale sua natura non sono precisamente dette. Evidentemente non si tiene conto che è necessaria una parificazione di trattamento e si valuta la questione non ricordando i precedenti.

Faccio rilevare che, per essere nel giusto, ho formulato il mio emendamento tenendo conto del testo che venne adottato dal Senato allorchè si provvide alla sistemazione di 116 funzionari dell'U.P.S.E.A. che si trovavano in ben diversa situazione.

Non è possibile un diverso trattamento perchè si darebbe vita ad una sperequazione molto grave; la giustizia deve essere eguale per tutti e questa uguaglianza è la maggiore garanzia per un popolo che si vuole amministrare saggiamente.

Abbiamo detto ai dipendenti dell'Africa italiana che essi meritano il nostro plauso, abbiamo dato loro il nostro commosso saluto, abbiamo ricordato, esaltandola, la loro opera e la loro attività, abbiamo magnificato il loro sacrifizio di venti anni di lontananza dalla madre Patria trascorsi per il compimento del loro dovere, oggi dobbiamo concretizzare in un atto di doverosa giustizia questo nostro riconoscimento.

A chi ha combattuto per apportare civiltà a popoli arretrati, a chi per oltre 15 anni è stato lontano da casa in servizio per il Paese ed ha tenuto alto il prestigio d'Italia lavorando, soffrendo, andando incontro a tutti i disagi ed a stenti infiniti, non si possono, non si debbono dire inutili parole. Il Senato dovrà dimostrare coi fatti che non si dimenticano tante benemerenze.

Onorevoli colleghi, allorchè, nell'ultima seduta, ebbi ad illustrare questo emendamento il Senato si pronunziò senz'altro concordemente

in favore di esso, e si sarebbe deciso se, nel momento nel quale si era per passare alla votazione, non fosse stata avanzata la richiesta del necessario parere da parte della Commissione finanze e tesoro. Si sperava forse così di ovviare all'accoglimento della mia proposta. Oggi si ridiscute la questione perchè si è avuto il parere e anche perchè si è creduto fare una concessione riconoscendo che l'ingiustizia del trattamento previsto dal testo governativo era troppo manifesta e grave.

È venuto fuori così un emendamento al mio emendamento con il quale, a coloro i quali non avessero accettato o non potessero accettare i ruoli transitori, si è concesso la rinnovazione obbligatoria e non più facoltativa del contratto triennale. Forse si è sperato facendo tale concessione di svuotare di contenuto il mio emendamento; ma non è così, perchè si è dimenticato il trattamento usato a tanti altri dipendenti, in posizione ben diversa e che bisogna adottare per tutti.

La nuova concessione, che prevede il 40° anno di servizio ed il raggiungimento del 65° anno di età, infatti, non costituisce una parificazione ed un trattamento di giustizia anche se, in tal modo, i contrattisti tipo, che non possono e non vogliono beneficiare dei ruoli transitori, vengono ad assicurarsi una permanenza, e fino all'esaurimento, alle dipendenze dello Stato.

Perciò la concessione fatta — che rappresenta un passo avanti — non può essere da me accettata perchè, se è vero che si è venuti incontro in qualche modo alla mia richiesta, non si è superato il punto cruciale della controversia che investe il trattamento di pensione.

È vero che, per respingere totalmente la mia proposta, si minimizza il problema dicendo che, in fondo, i contrattisti tipo hanno ottenuto tutto e che vogliono troppo, assumendo che essi andarono in Africa quando ciò tornava loro comodo per le buone condizioni contrattuali non solo ma anche perchè avevano da perseguire una loro qualche speranza di natura diversa.

Concedo che molti dipendenti siano andati in Africa attirati dal maggior guadagno, che altri ci siano andati per rispondere al richiamo della Patria, e molti altri per perseguire sogni o un interesse, ma ciò non cambia o trasforma la questione da me posta.

Comunque siano andati in Africa essi hanno servito bene il nostro Paese e per lungo tempo; questo è il rilievo importante. Il resto non conta perchè, se si dovesse indagare sui motivi e sulle ragioni che spinsero al lavoro tutti gli straordinari, gli avventizi ed altri dipendenti immessi nella vita dello Stato, ci sarebbe veramente da dire molto.

Tutto quanto si assume oggi costituisce un diversivo per la questione di giustizia da me posta e così si passa da una ingiustizia ad un'altra. Ingiustizia inizialmente quando, dimenticando la natura contrattuale, si voleva porre ai contrattisti tipo l'*aut aut* dei ruoli transitori ed imporre loro un trattamento, dal punto di vista morale, poco dignitoso e riguardoso; ingiustizia quella che si vuol fare oggi perchè si nega quanto si è concesso agli altri ed a tutti gli altri che non avevano certo alcun diritto contrattuale nè precedenti di concorsi, nè sviluppo di carriera e gradi speciali.

Il colmo si ha proprio con la nuova proposta; perchè la sperequazione di trattamento diventa assurda tra gli stessi contrattisti tipo in quanto a quelli che accettano i ruoli transitori si concede il trattamento di pensione ed a quelli che, per una ragione morale o di dignità o per una esclusione della stessa legge non possono o non vogliono accettare l'imposizione, si nega il diritto mantenendo solo in piedi il rapporto contrattuale che concede unicamente il riscatto di una polizza oggi quanto mai inadeguata.

Si dice: questo problema si innesta in quello più ampio costituito dalla rivalutazione delle polizze di assicurazione e che certamente verrà affrontato in seguito; onde i dipendenti a contratto tipo possono essere soddisfatti.

Tutto questo può anche essere vero, ma quando si avrà la rivalutazione? Vi sono delle proposte di legge a riguardo, ma a tutt'oggi non vi è niente di certo e di sicuro.

E, per giustifica, in ultimo, si ricorre all'impossibilità di un nuovo carico di spese.

In merito a quest'ultimo è necessario intendersi. Noi qui siamo in sede di discussione di una legge che per il momento non importa oneri e quindi per la quale non può avere alcun riflesso l'articolo 81 della Costituzione.

Se vi sarà carico per lo Stato — e di ciò discuteremo in prosieguo perchè sono convinto che per lo Stato non vi sarà alcun onere — que-

sto in ogni modo dovrà essere esaminato nel 1958. Lo stanziamento attuale non viene, allo stato, alterato e resta fisso, così come previsto, per gli anni 1953, 1954, 1955, 1956, 1957 e 1958.

Questa è la verità delle cose. Nonostante ciò si afferma che il mio emendamento caricherebbe lo Stato nientemeno che di un miliardo e più di spesa facendo un calcolo straordinario: e cioè moltiplicando il possibile carico dello Stato per il venticinquennio che verrà dopo il 1958! Inaudito, e pure vero! Se questo è, se questo è il modo di far calcoli mi domando perchè non si è proceduto nella stessa maniera in tutti gli altri casi, perchè non si è fatto la stessa valutazione quando si sono inseriti nella vita dello Stato i dipendenti dell'U.P.S.E.A., quando si è provveduto, pochi giorni or sono, per le 14.000 unità degli straordinari del Ministero dei trasporti. Se si fosse proceduto nella stessa maniera, siatene pur certi, si sarebbero raggiunte cifre iperboliche.

No, onorevoli colleghi, non è possibile seguire un tale sistema di valutazione. Esso è messo in essere per negare ingiustamente ai contrattisti tipo una pensione.

È con dolore che dico ciò, perchè a me interessa dare stabilità, dignità e sicurezza a gente che merita e che ha sofferto, a funzionari che non sono da trascurare e che hanno meriti veramente eccezionali anche perchè si sono formati attraverso la pratica attiva di una vita vissuta lontano dalla Patria.

Si tratta di un problema di assoluta giustizia. Ho voluto sottoporlo al Senato non solo come una valutazione legislativa che può essere sempre discussa ma proprio per un dovere da compiere nei confronti di cittadini che hanno ben meritato ed ai quali si vuol negare quanto si è concesso a tutti gli altri.

Il mio emendamento involge il punto cruciale della legge; se approvato non vi saranno successive difficoltà nella discussione. Contrariamente vedrete quanti altri inconvenienti verranno fuori.

Come ho già detto ho sottoposto al Senato una formula già altra volta trovata esatta. Spero che mi si verrà incontro, e mi auguro che lo stesso sottosegretario Lucifredi, col quale mi trovo in contrasto ma che ammiro per la tenacia del suo atteggiamento, per la concretezza dei suoi ragionamenti e per la sua squisita dialettica, vorrà comprendere appieno l'esattezza dei rilievi da me fatti. Anzi dirò che desidero far leva sul suo animo e sul suo spirito perchè sia superato quest'ultimo punto di contrasto.

Si manterrebbe in vita una grave ingiustizia non approvando il mio emendamento; e le esclusioni e le ingiustizie sono anomalie che tornano a danno di coloro che le commettono e quindi dello Stato che le ha permesse.

Qui si è parlato di umanità, ma l'umanità non può sussistere senza la giustizia, e la giustizia, come ho già detto altra volta, è sempre un atto d'amore: questo atto di amore vi chiedo per coloro che hanno sofferto più degli altri e che più degli altri hanno diritto al rispetto del Parlamento e del Paese. (*Vivi applausi dalla sinistra*).

MACRELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACRELLI. Signor Presidente, naturalmente non farò un discorso così lungo ed appassionato come quello del collega Lepore. Ho già detto quello che pensavo del suo emendamento nelle sedute precedenti e riconfermo ancora la mia piena e incondizionata adesione a quello che ha detto e sostenuto oggi con tanto calore. È una causa di giustizia per la quale chiediamo il favorevole consenso della Assemblea.

Desidero però fare un'osservazione che ebbi già a fare in precedenza e che il collega Lepore accettò. Io vorrei aggiungere un emendamento al suo emendamento; si tratta di una sola parola che ha però un significato profondo come ebbi a spiegare.

L'emendamento Lepore dice: « Il personale del soppresso Ministero dell'Africa italiana, assunto in base al contratto tipo approvato con decreto ministeriale 30 aprile 1929, n. 129, e successive modificazioni, che non si sia avvalso o non possa avvalersi... ». Qui vorrei che si aggiungessero anche le parole: « non si avvalga ». Il collega Lepore ha accettato questo mio suggerimento; perciò vorrei pregare il Senato di tenerne calcolo e di approvarlo insieme alle altre proposte del senatore Lepore.

PRIOLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PRIOLO. A nome del Gruppo socialista sottoscrivo *toto corde* quando ha esposto il collega Lepore, che ha posto il problema in maniera chiara e precisa: concordo poi con la modifica proposta dal collega Macrelli e son sicuro che la maggioranza democristiana voterà favorevolmente.

Allorchè si discusse il disegno di legge per la costruzione di nuove chiese io non pronunciai parola.

DE LUCA. Ma votasti contro.

PRIOLO. Sì, votai contro perchè ritenni che nel momento attuale occorresse provvedere a bisogni più urgenti delle popolazioni, non per motivi spirituali: ma i democristiani votarono a favore.

Ricordo i magnifici discorsi, pronunziati in quell'occasione, tutti soffusi di spirito religioso e di sentimenti di umanità e di giustizia.

Ora faccio appello, chiedendo il vostro voto favorevole, a quei sentimenti, poichè noi dobbiamo tutelare con questo disegno di legge tanta povera gente, mandata in Africa, e che ora si trova sbandata e vede oscuro il proprio avvenire.

A nome del Gruppo socialista dichiaro che voteremo a favore dell'emendamento Lepore. (*Approvazioni*).

ZOTTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOTTA. Non avevo l'intenzione di parlare, ma lo faccio soltanto perchè l'amico Priolo mi ci trascina. Non c'entra, onorevole Priolo, quello che lei ha detto adesso e che è, mi consenta dirlo, molto fuori posto. Io per me sono favorevole all'emendamento del senatore Lepore, ma tutto quello che ha detto il collega Priolo in relazione ad esso è inopportuno.

Io sono favorevole perchè il primo presupposto d'ordine morale è la giustizia e qui la giustizia è già stata resa chiara ed evidente dai pronunciati del Consesso supremo amministrativo quando ha dichiarato che il contratto tipo è una forma d'impiego che ha tutti i tratti caratteristici del rapporto di ruolo. Vi è qualche differenza che soprattutto va riscontrata in quel senso anarcoide che dominava dal 1930 in poi in ordine alla sistemazione giuridica del rapporto d'impiego, per cui sorsero accanto a quella principale altre forme accessorie, volendosi ad ogni costo ostentare il principio e dare ad intendere che il Governo non aumentava il ruolo del personale. Impegno d'onore assunto di fronte alla Nazione. Ed allora si ricorse alle forme ipocrite del contratto tipo di lavoro e, pensate alla stranezza e al lato grottesco della situazione agli O.T. e agli O.G. che volevano significare dalle iniziali, operai temporanei e operai giornalieri; sicchè voi vedevate per esempio in alcune amministrazioni assunti ingegneri con le iniziali O.T. oppure, con una protezione giuridica ancora più fievole, O.G. È una forma farisaica questa per cui il Governo non voleva impegnarsi nei confronti di questi reclutati di cui tuttavia l'Amministrazione aveva grande bisogno per l'esplicazione della sua funzione amministrativa. Ma in realtà erano forme di rapporto di impiego profondamente identiche a quelle di rapporto di impiego di ruolo, tanto che nel campo giurisprudenziale non è stata mai ammessa una risoluzione di codesto rapporto di impiego *ad libitum* ma solo nei casi in cui è ammessa la risoluzione del rapporto di impiego ordinario, ed è intervenuta a consacrare questo principio la legge del 1937 che in sostanza ha creato un sistema parallelo, un altro binario analogo a quello del rapporto giuridico ordinario in cui tutta codesta gente trova una sistemazione e una ragione di tranquillità. Ora, onorevoli colleghi, si discute della sorte degli impiegati a contratto tipo ed allora io dico questo: ragioni di giustizia, senza invocare le grandi frasi eccezionali a carattere più o meno demagogico, ragioni di giustizia esigono che si faccia il medesimo trattamento che si fa ad altri impiegati di ruolo e se agli impiegati di ruolo si consente attraverso questa legge il mantenimento in servizio nessun motivo c'è perchè non si faccia analogo trattamento per i contrattisti tipo. A salvare poi la posizione di minore intensità giuridica che vi sarebbe nei confronti dei contrattisti tipo paragonati a quelli di ruolo, subentra la circostanza che essi sono sempre in grado minore nell'emendamento formulato dal senatore Lepore, in quanto vengono a costituire un gruppo chiuso che non ha progressione di carriera e che è destinato così ad esaurire la sua sterile, dannata, sfortunata e maledetta vicenda impiegatizia nello spazio necessario, perchè essi si ritirino dall'attività di lavoro, come tutti gli altri che hanno dedicato la pro-

pria vita allo Stato, con una prospettiva di tranquillità di esistenza in vecchiaia. Onorevoli colleghi, qui entrano due princìpi di ordine etico giuridico fondamentale, a sorreggere l'emendamento. Il primo, la garanzia dei diritti quesiti. Voi invano direste che essi avrebbero potuto fare appello alla legge sulla creazione dei ruoli transitori, invano, perchè quella legge non è generosa e, dirò di più, non è giusta nei confronti dei contrattisti tipo in quanto, costoro, i quali hanno fatto una loro carriera in questa forma eccezionale, direi anomala di rapporto giuridico, dovrebbero, dai gradi raggiunti, discendere per andare a quelli iniziali, per andare cioè a quella forma strana di ruolo transitorio dove non è ammessa alcuna distinzione gerarchica.

Ma vi è ancora un altro principio, etico giuridico: quello di assicurare un trattamento di quiescenza a tutti coloro che prestano la loro attività nei confronti di altri. Qui non si tratta più dello Stato. Lo Stato per primo ha disciplinato questo rapporto etico, economico, giuridico, dando la pensione ai suoi dipendenti. Le altre amministrazioni, i datori privati, si sono modellati sullo Stato per elaborare quella legislazione sociale che ci ha portato poi alla concessione della pensione anche al dipendente privato. Ma il modello era sempre rappresentato dalla legge di quiescenza degli impiegati dello Stato.

Ora, dunque, mentre da tutte le parti, in quello che è il rapporto di lavoro tra lavoratori e datori di lavoro si fa uno sforzo per modellare ed uniformare il rapporto stesso a quello primigenio stabilito dallo Stato con la legge delle pensioni, noi adesso dovremmo, non seguendo questo emendamento, adottare il principio a ritroso, andare alla rovescia e cioè togliere ai contrattisti tipo la possibilità di una pensione. In questo si concreta infatti l'innovazione dell'emendamento Lepore: costituire un sistema per cui costoro abbiano la possibilità di continuare a prestare servizio, ma giunti al termine di 65 anni o ai 40 anni di servizio, abbiano una pensione anzichè una polizza.

Ed allora, se vi sono questi motivi profondamente etici e giuridici, non trovo alcun imbarazzo ed alcuna perplessità nel dare la mia approvazione a questo emendamento, senza invocare princìpi e norme eccezionali.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. C'è un emendamento governativo che non è conosciuto dall'Assemblea. Se l'onorevole Presidente mi consentirà di spiegarlo brevemente all'Assemblea, penso che la discussione potrà procedere con maggiore cognizione di causa.

PRESIDENTE. Si dia allora lettura dell'articolo sostitutivo proposto dal Governo.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

« Il personale a contratto tipo che non si avvalga della facoltà ad esso consentita dall'articolo 14 della legge 5 giugno 1951, n. 376, recante norme integrative e di attuazione del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sulla istituzione dei ruoli speciali transitori nelle Amministrazioni dello Stato, conserva l'attuale trattamento giuridico ed economico di cui al contratto-tipo approvato con decreto ministeriale 30 aprile 1929, n. 129, e successive modificazioni.

« L'Ufficio di cui al precedente articolo 6 e, dopo la sua cessazione, le Amministrazioni, comprese quelle con ordinamento autonomo, fra cui lo stesso personale sarà stato ripartito, rinnoveranno i contratti, su domanda degli interessati, ad ogni successiva scadenza fino al compimento del 65° anno di età o del 40° anno di servizio.

« Al personale che non chieda la rinnovazione del contratto alla prima scadenza dopo l'entrata in vigore della presente legge, verrà corrisposta una indennità in misura pari a quella prevista dal primo comma del precedente articolo 9, computandola in base al trattamento spettante alla data di scadenza del contratto ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio per illustrare questo emendamento.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Il senatore Lepore nel suo intervento ha ricordato la discussione che si è svolta in merito all'articolo 10 nella seduta in cui il Senato ebbe già ad occuparsi della questione. Il Senato, con manifestazioni

provenienti da parecchi suoi banchi, dimostrò di essere orientato nel senso di ritenere che il testo dell'articolo 12 presentato dal Governo, il quale, con alcune modifiche, era stato accettato dalla prima Commissione, non fosse sufficiente a dare soddisfazione alle aspettative dei dipendenti a contratto tipo del Ministero dell'Africa italiana. Non si trattava, probabilmente, di una questione di giustizia o di diritto, come accennava il senatore Lepore, ma, più che altro, di un'esigenza di equità, per venire incontro a richieste di personale del quale nessuno di noi nega — e nel mio intervento in sede di discussione generale ho voluto ben sottolinearlo — particolari benemerenze di fronte al Paese.

C'era quindi una volontà del Senato che questo trattamento fosse migliorato. In omaggio a tale volontà, il Governo ha elaborato un altro testo dell'articolo 12 e lo ha sottoposto all'esame della Commissione finanze e tesoro e della Commissione dell'interno, che già erano state delegate ad esaminare l'emendamento Lepore. Le due Commissioni hanno esaminato l'emendamento Lepore e l'emendamento governativo. Io penso che non sia male che il Senato, discutendo oggi nuovamente questa materia, sia a giorno della proposta governativa, perchè il confronto non è più, come forse qualche senatore può credere, tra il testo della Commissione ed il testo del senatore Lepore, ma è fra il nuovo testo governativo ed il testo dell'emendamento Lepore. Ora, questo nuovo testo governativo tende proprio a dare soddisfazione a quelle esigenze, che parecchi onorevoli senatori hanno prospettato.

Nel mio intervento dell'altra seduta avevo ricordato che, per i contrattisti tipo, non c'era pericolo che essi avessero a perdere la loro posizione di impiego, perchè già la legge del 1948 sui ruoli trasitori ha assicurato ad essi la possibilità dell'immissione nei ruoli transitori ed il passaggio successivo dai ruoli transitori nei ruoli ordinari, in maniera da avere una posizione stabile, ben definita, di impiego. Mi fu fatto rilevare: è vero, questo soddisfa la maggior parte dei contrattisti tipo, ma c'è un gruppo di contrattisti tipo che di questa situazione non può essere soddisfatto. Sono soddisfatti i contrattisti che hanno un contratto tipo per funzioni di rango minore, che svolgono attività meno elevate, quei contrattisti tipo, per esempio, che hanno contratti per funzioni di gruppo C, o che anche nelle categorie superiori hanno contratti che li pongono nei gradi iniziali della carriera. Costoro, passando nei ruoli transitori, nulla perdono, anzi ci guadagnano, perchè in essi hanno quello sviluppo di carriera che, come contrattisti tipo, non avrebbero mai avuto. Ma ci sono anche altri contrattisti tipo, in modo particolare medici, ingegneri, funzionari di alto grado, ai quali il contratto tipo attuale attribuisce un trattamento economico ed una dignità pari ad un grado VII e VI del gruppo A delle Amministrazioni dello Stato. Costoro, mi fu fatto presente, se dovessero passare nei ruoli transitori, avrebbero bensì la stabilizzazione delle loro posizioni di impiego, avrebbero bensì conservato il trattamento economico di cui godono in atto, però avrebbero perso quella posizione di dignità e di prestigio che discende dal fatto della loro equiparazione, per esempio, ad un grado VII o VI delle Amministrazioni dello Stato, poichè, evidentemente, attraverso i ruoli transitori essi, seguendo la solita trafila, oggi verrebbero a trovarsi alle soglie del grado VIII, e non sarebbero certo al grado VII o VI.

Di fronte a questi rilievi, il Governo ha presentato il suo emendamento, che, a mio modesto avviso, dovrebbe corrispondere in pieno alle esigenze che sono state prospettate dagli onorevoli senatori, e anche a quella esigenza di cui poco fa si faceva eco il senatore Zotta, che parlava di diritti acquisiti di questi impiegati. Che proprio si possa dire che si tratti di diritti acquisiti, dal punto di vista giuridico, avrei qualche dubbio, senatore Zotta; comunque, siano essi diritti acquisiti o semplici aspettative, ad essi il testo governativo dà piena soddisfazione.

L'innovazione fondamentale del testo governativo sta in questo. Mentre il testo che era stato approvato dalla Commissione dell'interno, e al quale il senatore Lepore propose il suo emendamento, consentiva all'Amministrazione di rinnovare alle scadenze triennali i contratti tipo che i contrattisti avevano a suo tempo stipulato (e si restava così nell'applicazione di quel decreto del 1929 sulla base del quale era regolato il rapporto di lavoro del contratto tipo, che — non sarà mai abbastanza ricordato — per le norme che lo disciplinavano era contratto triennale, che per nessun motivo poteva essere automaticamente rinno-

vato), col testo, che oggi il Governo propone, alla facoltà dell'Amministrazione di rinnovare il contratto si sostituisce l'obbligo di rinnovare il contratto stesso, alla scadenza, quando il contrattista tipo ne faccia richiesta. Ciò significa nel modo più preciso che quel contrattista tipo, con trattamento equiparato al grado VI o VII, si vedrà automaticamente rinnovato, su sua sola istanza, alla scadenza, il contratto di cui è titolare per il grado VI o VII, fino al compimento del 65° anno di età o del 40° anno di servizio, fino al momento in cui cioè cessa la sua attività di servizio; così egli avrà non solo, come gli garantiscono i ruoli transitori, garantita la stabilità, ma avrà qualcosa di più, avrà cioè garantito a titolo permanente quel tale posto, quel tale prestigio, quella tale dignità che, a titolo puramente transitorio, gli dava il contratto di cui egli era contraente.

VENDITTI. E la pensione?

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Adagio, ci arriviamo ora, senatore Venditti.

Questa è l'innovazione fondamentale attraverso la quale, tengo a sottolineare, viene indubbiamente ad essere migliorata la posizione dei contrattisti tipo, perchè se il Ministero dell'Africa italiana fosse rimasto in vita, il contratto tipo avrebbe continuato ad essere contratto triennale, mentre oggi viene ad essere un contratto che, salvo rinunzia dell'impiegato, continua fino al 65° anno di età.

C'è la questione cui accennava ora il senatore Venditti, questione che resta non risolta da questo emendamento, cioè la questione del trattamento di quiescenza. I contrattisti tipo, per effetto delle norme del contratto da cui sono oggi disciplinati, al momento della cessazione del loro servizio hanno un trattamento previdenziale sulla base di una polizza di assicurazione, che essi obbligatoriamente hanno stipulato con l'Istituto nazionale assicurazioni e per il quale essi da un lato e l'amministrazione dello Stato dall'altra pagano un premio, corrispondente ad una certa quota dello stipendio, tutti gli anni, per arrivare a formare il capitale che sarà corrisposto alla scadenza del rapporto.

La richiesta di cui si fanno eco il senatore Lepore, il senatore Zotta e, comprendo, anche il senatore Venditti, è che costoro, alla cessazione del loro rapporto di servizio, abbiano una pensione. Ora io mi permetterei di rilevare: che abbiano senz'altro la pensione coloro che seguono la strada dei ruoli transitori e, attraverso quella, fanno la trafila necessaria per arrivare ad un certo grado, è nell'ordine logico delle cose; è un po' meno nell'ordine logico delle cose che il diritto a pensione sul trattamento del grado VII, del grado VI, abbia chi è entrato in servizio non attraverso un concorso, ma attraverso un contratto che prevedeva un trattamento previdenziale del tutto diverso, e venga poi consolidato in questa posizione. Evidentemente questo non è conforme alle regole fondamentali del nostro diritto amministrativo in materia di pensioni.

Comunque, io penso, e vorrei richiamare l'attenzione del Senato su questo punto, che noi potremmo arrivare ad una soluzione soddisfacente anche su questo punto. Se fosse accolto il testo governativo nella formula che è stata letta poc'anzi, nulla impedirebbe che al testo governativo venisse aggiunto, se il Senato lo ritenesse, un ulteriore capoverso nel quale si parlasse in qualche modo di trattamento di quiescenza. Io penso che la forma migliore per poter risolvere col necessario equilibrio questo problema (che richiede dei calcoli complicati, perchè non si può dire *sic et simpliciter*: quel determinato personale che oggi non gode di pensione l'avrà; bisogna fare anche tutta una serie di calcoli e di valutazioni in fatto di ritenute, riscatti di servizio, ecc., che non si possono affrontare così alla cieca e in formule insufficienti) sarebbe di aggiungere a questo articolo proposto dal Governo un comma col quale si facesse rinvio a quelle norme delegate che devono essere emanate sulla base dell'articolo 15, perchè in sede di queste norme venga ad essere disciplinato anche il trattamento di quiescenza dovuto a questi impiegati.

Il Senato comunque deciderà. A me però preme manifestare al Senato, in modo, me lo si consenta, accorato, la mia grave preoccupazione per il testo dell'emendamento Lepore, testo che non mi sembra assolutamente accettabile, nell'interesse di tutte le amministrazioni dello Stato, perchè accogliere la tesi sostenuta dal senatore Lepore, per effetto della quale i contrattisti andrebbero nelle singole amministrazioni in quella forma e con quel trattamento economico che egli propone, porterebbe ad una si-

tuazione assai difficile. Bisogna che il Senato sappia che quello proposto dal senatore Lepore sarebbe un trattamento superiore a quello dei funzionari di ruolo delle singole amministrazioni, che a quei gradi, grado VI, grado VII, sono arrivati attraverso la normale trafila del concorso. Stabilire che un contrattista tipo si inserisca fra i gradi sesti o settimi del Ministero dell'agricoltura o del Ministero dell'industria, o di altri Ministeri, egli che non proviene da concorso, in una posizione migliore di quella spettante ai gradi sesti o settimi di quei Ministeri, che hanno vinto concorsi, ed hanno percorso una ben più lunga e faticosa carriera, questo — me lo consentano gli onorevoli colleghi — non è fare una cosa utile per il funzionamento della nostra Amministrazione, perchè evidentemente ciò sarebbe motivo di turbamento, di grave malcontento, per i funzionari di ruolo di tutti i Ministeri. È giusto venire incontro al massimo alle esigenze del personale dell'Africa italiana e, anche per effetto di quello che ho avuto l'onore di esporre, credo che il Governo in questo senso abbia fatto un notevole sforzo; però che la sistemazione debba essere addirittura causa di turbamento per il personale delle altre Amministrazioni, questo non ritengo che il Senato possa desiderare.

È perciò che, salvo a discutere un'aggiunta al testo governativo dell'articolo 12 per disciplinare il trattamento di quiescenza, io pregherei lo stesso senatore Lepore di voler accedere al testo governativo, che ho avuto l'onore di illustrare. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Onorevole Lepore, insiste nel suo emendamento o accede all'invito del rappresentante del Governo?

LEPORE, *relatore*. Insisto nell'emendamento.

D'ARAGONA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ARAGONA. Ho chiesto la parola per fare una dichiarazione a nome del mio Gruppo. Dopo il discorso dell'onorevole Sottosegretario, sarebbe opportuno che l'onorevole Lepore correggesse il suo emendamento in modo da risolvere convenientemente una situazione molto delicata. Noi dobbiamo compiere un atto di giustizia verso i funzionari dell'Africa italiana, ma non dobbiamo compierlo in modo che possa essere in un certo senso offensivo o dannoso per tutti gli altri funzionari di ruolo. Ecco perchè io credo che sarebbe forse opportuno che il senatore Lepore correggesse il suo emendamento in modo da tenere conto specialmente dell'ultima parte del discorso dell'onorevole Sottosegretario.

Qui non c'è una questione di carattere politico. Si tratta puramente e semplicemente di trovare una soluzione, la quale, rispondendo alle giuste e legittime esigenze dei funzionari dell'ex Ministero dell'Africa italiana, non urti contro i sentimenti di altri funzionari dello Stato.

Vi è poi l'altro problema riguardante la quiescenza. È vero che esiste una assicurazione; ma io vorrei sapere dalla cortesia del Sottosegretario qual'è la somma garantita dall'assicurazione obbligatoria a favore di questi funzionari. Ho sentito parlare di una somma di 250 mila lire. Un tempo questa somma poteva anche avere un certo valore, ma oggi, col deprezzamento della moneta, sarebbe la vita di un mese. È possibile sapere come stanno esattamente le cose? Ritengo che la migliore garanzia che si possa dare a questi funzionari è quella di garantire loro una pensione, una liquidazione in rendita anzichè in capitale. Ecco perchè in questo momento resto in attesa di chiarimenti e di sapere quali sono le conclusioni definitive dell'emendamento per stabilire come dobbiamo votare. La nostra tendenza però è questa. Desideriamo andare incontro ad un legittimo desiderio di questi funzionari dell'ex Ministero dell'Africa italiana.

MENGHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MENGHI. Avevo chiesto la parola prima che parlasse l'onorevole Lucifredi onde associarmi all'emendamento Lepore, ma dopo i chiarimenti che ha dato il rappresentante del Governo ritengo necessario, onorevole Presidente, che si raggiunga un'intesa tra l'onorevole Lucifredi e l'onorevole Lepore. Bisogna trovare un punto di incontro, in modo da appagare il legittimo desiderio dei funzionari dell'ex Ministero dell'Africa, i quali non debbono avere un trattamento inferiore a quello dei colleghi di altri dicasteri.

Chiedo, perciò, che la seduta sia sospesa per qualche tempo affinchè in sede di Commissione competente si trovi una soluzione onorevole all'emendamento Lepore, che giustamente si

preoccupa della sorte di tanti valorosi impiegati.

ZOTTA. Domando di parlare per mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOTTA. Onorevole Presidente, noi abbiamo iniziato la discussione sull'emendamento del senatore Lepore. Se vi fosse stata sin dall'inizio la presentazione dell'emendamento del Governo...

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. C'era, onorevole Zotta.

ZOTTA. Ma non era a conoscenza dell'Assemblea.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Era stato già approvato dalla Commissione dell'interno.

ZOTTA. Ma non era a conoscenza dell'Assemblea. È qui il punto. Adesso, a norma di Regolamento si deve discutere un emendamento sull'emendamento e mi sembra che debba avere la precedenza, proprio l'emendamento del Governo.

È per questo, onorevole Presidente, che io mi associo alla proposta fatta dal senatore Menghi. Bisogna pacatamente esaminare se vi sia possibilità d'accordo fra la tesi del Governo e la tesi del senatore Lepore. Mi sembra che non sia difficile trovare una soluzione alla questione del trattamento di quiescenza, poichè, onorevole Presidente, la questione stessa non va formulata così in fretta, nel momento in cui elettricamente si sta discutendo. Io riterrei molto opportuna una sospensione di 10 minuti della seduta per poter, insieme col Governo, compilare questo emendamento esaminando anche le altre questioni sul trattamento di quiescenza.

PRESIDENTE. Senatore Zotta, le faccio presente che il Governo ha proposto un nuovo testo dell'articolo 12 e non già un emendamento all'emendamento del senatore Lepore.

Ad ogni modo, il senatore Zotta ha proposto di sospendere brevemente la seduta per dare modo alla Commissione, al senatore Lepore ed al Governo di addivenire alla formazione di un testo concordato.

FARINA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FARINA. Mi pare che di fronte a tante belle parole dette per questi impiegati, in fondo ci sia il proposito di sabotare ... (*Vivaci proteste dal centro e dalla destra*).

PRESIDENTE. Senatore Farina, si limiti a parlare sulla proposta di sospensione.

FARINA. Ricordo i precedenti. Dopo il veto del Ministro del tesoro che chiedeva il rinvio alla Commissione finanze e tesoro per poter esaminare il disegno di legge, abbiamo rinviato l'esame per una diecina di giorni. Mercoledì scorso dovevamo riprendere questo esame e, su richiesta del Presidente della 1ª Commissione, fu rimandato ad oggi. Oggi, finalmente, il disegno è tornato all'Assemblea, e il Governo, che aveva tutto il tempo per farci conoscere le sue proposte, ci presenta solo ora un nuovo emendamento. Adesso si chiedono dieci minuti per poter esaminare questo emendamento. È chiaro che qui si vuole sabotare questa legge. (*Proteste dal centro e dalla destra*). Pertanto dichiaro che voterò contro la proposta di sospensione della seduta, affinchè si venga subito al voto sull'emendamento Lepore.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti la proposta di sospendere per breve tempo la seduta. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Essendo dubbio il risultato della votazione per alzata e seduta, si procederà alla votazione per divisione.

I senatori favorevoli alla proposta di sospensione della seduta si porranno a destra, quelli contrari a sinistra.

(*Il Senato approva*).

(*La seduta, sospesa alle ore 11,10, è ripresa alle ore 11,55*).

Approvazione di proposta e di disegno di legge da parte di Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico che le Commissioni permanenti, nelle riunioni di questa mattina, hanno approvato la seguente proposta e il seguente disegno di legge:

1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno):

« Assegnazione, a decorrere dall'esercizio finanziario 1951-52, di un contributo ordinario

di lire 375 milioni annui a favore dell'Ente nazionale sordomuti, da destinarsi all'assistenza dei sordomuti » (1644-B), di iniziativa dei senatori Varriale ed altri (*Approvata dal Senato e modificata dalla Camera dei deputati*);

10ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):

« Assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio » (2654) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Presentazione di disegno di legge.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. A nome del Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro degli affari esteri, ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge:

« Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmato a Parigi il 20 marzo 1952 ».

PRESIDENTE. Do atto al Ministro guardasigilli della presentazione, a nome del Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro degli affari esteri, del predetto disegno di legge, che sarà stampato, distribuito ed assegnato alla Commissione competente.

Ripresa della discussione.

FARINA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FARINA. Onorevole Presidente, tenuto conto della complessità della controversia e tenuto conto che vi è poi da discutere l'articolo 13-*bis*, io domanderei un rinvio, che però non sia *sine die*, in modo che questo argomento sia posto all'ordine del giorno dopo gli impegni che la Presidenza ha preso verso l'Assemblea, dopo cioè il disegno di legge sulle regioni e quello sulle incompatibilità parlamentari. In questo modo noi potremo rivedere la materia e dare il nostro giudizio con cognizione di causa.

RIZZO DOMENICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZO DOMENICO. Io non trovo difficoltà di aderire alla richiesta di rinvio. Poichè, però, in seno alla Commissione, riunitasi testè, si è profilata la possibilità di un accordo intorno all'articolo 12, proporrei di esaminare questo articolo e di votarlo e di rimandare poi il seguito della discussione a dopo le vacanze.

Io ho proposto all'onorevole Lucifredi e alla Commissione una soluzione di compromesso sul punto di disaccordo e ho avuto l'impressione che tale mia proposta possa essere accettata da tutti. In questo senso, propongo un emendamento al testo governativo in modo che in sede di norme delegate si assicuri agli interessati un trattamento di quiescenza non inferiore a quello che loro spetterebbe se passassero nei ruoli transitori.

PRESIDENTE. Qual'è l'avviso della Commissione?

TUPINI. La Commissione aderisce alla proposta del senatore Rizzo Domenico.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio per esprimere l'avviso del Governo.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Il Governo non ha nulla da opporre alla richiesta di rinvio formulata dal senatore Farina, pure sottolineando, in modo preciso, che tiene a che il disegno di legge sia approvato il più rapidamente possibile, e pertanto prega che esso sia posto al numero 1 dell'ordine del giorno alla ripresa delle sedute.

Mi permetto, però, di pregare anche io il Senato di accogliere la proposta fatta dal senatore Rizzo, che cioè, prima della sospensione, si risolva la questione dell'articolo 12 onde evitare che si ritorni ancora su questo argomento già tanto esaurientemente discusso.

Si potrebbero approvare i tre commi proposti dal Governo ed aggiungere ad essi un quarto comma così formulato: « Con le norme delegate di cui al successivo articolo 15 sarà provveduto ad assicurare un trattamento di quiescenza al personale indicato nel primo comma, in modo che esso sia comunque non inferiore a quello che sarebbe spettato in caso di passaggio nei ruoli speciali transitori ».

Questa è la proposta che fu fatta dal senatore Domenico Rizzo, e che mi pare di avere tradotto in una forma soddisfacente.

RIZZO DOMENICO. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Senatore Lepore, ella ritira l suo emendamento?

LEPORE, *relatore*. Lo ritiro e accetto il nuovo testo proposto dal Governo.

PRESIDENTE. La Commissione aderisce a questo nuovo testo?

TUPINI. Sì, onorevole Presidente.

BERTONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTONE. A nome della Commissione finanze e tesoro, dichiaro che, poichè il passaggio nei ruoli transitori doveva logicamente assicurare ai contrattisti il trattamento di quiescenza che tutti gli impiegati nei ruoli transitori ricevono, quando si dice, nell'emendamento, che costoro dovranno avere un trattamento di quiescenza non inferiore a quello che sarebbe loro spettato se fossero stati inscritti nei ruoli transitori, si viene a confermare l'intenzione del Governo e della Commissione a questo proposito. Pertanto la Commissione finanze e tesoro aderisce al nuovo testo proposto dal Governo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 12 nel nuovo testo concordato. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

Art. 12.

Il personale a contratto-tipo che non si avvalga della facoltà ad esso consentita dall'articolo 14 della legge 5 giugno 1951, n. 376, recante norme integrative e di attuazione del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sulla istituzione dei ruoli speciali transitori nelle Amministrazioni dello Stato, conserva l'attuale trattamento giuridico ed economico di cui al contratto-tipo approvato con decreto ministeriale 30 aprile 1929, n. 129, e successive modificazioni.

L'Ufficio di cui al precedente articolo 6 e, dopo la sua cessazione, le Amministrazioni, comprese quelle con ordinamento autonomo, fra cui lo stesso personale sarà stato ripartito, rinnoveranno i contratti, su domanda degli interessati, ad ogni successiva scadenza fino al compimento del 65° anno di età o del 40° anno di servizio.

Al personale che non chieda la rinnovazione del contratto alla prima scadenza, dopo l'entrata in vigore della presente legge, verrà corrisposta una indennità in misura pari a quella prevista dal primo comma del precedente articolo 9, computandola in base al trattamento spettante alla data di scadenza del contratto.

Con le norme delegate, di cui al successivo articolo 15, sarà provveduto ad assicurare un trattamento di quiescenza al personale indicato nel primo comma, in modo che esso sia comunque non inferiore a quello che sarebbe spettato in caso di passaggio nei ruoli speciali transitori.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione è rinviato alla ripresa dei lavori del Senato dopo le vacanze natalizie, con l'intesa che il disegno di legge sarà iscritto al numero 3 dell'ordine del giorno, dopo il disegno di legge concernente l'ordinamento regionale e dopo la proposta di legge relativa alle incompatibilità parlamentari.

(*Così rimane stabilito*).

Annunzio di mozione.

PRESIDENTE. Invito il Senatore Segretario a dare lettura della mozione pervenuta alla Presidenza.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

Il Senato della Repubblica italiana, ricorrendo il quarto anniversario della dichiarazione universale dei diritti dell'Uomo, votata il 10 dicembre 1948 dalla Assemblea generale delle Nazioni Unite, confida che il Governo presenti la Dichiarazione al Parlamento italiano, il quale, esprimendo simpatia e consenso ai princìpi affermati in essa dichiarazione, richiami l'attenzione della pubblica opinione sul valore etico, politico, ideale del documento:

che dovrebbe essere base dell'educazione morale e spirituale dei popoli liberi, in coordinata azione dei singoli Paesi nei rapporti internazionali (65).

CINGOLANI, GONZALES, ASQUINI, GALLETTO, GASPAROTTO, LONGONI, PEZZULLO, MACRELLI, SALOMONE, BOERI, BOGGIANO PICO, DE LUCA, BISORI, CONTI, VARALDO, FILIPPINI, RIZZO Giambattista, RANALDI, COSATTINI, TARTUFOLI, MARTINI.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Faccio osservare che questa mozione chiede al Governo di presentare il disegno di legge che io ho appunto avuto l'onore di consegnare pochi minuti fa alla Presidenza del Senato.

Annunzio di interrogazione.

PRESIDENTE. Invito il Senatore Segretario a dare lettura dell'interrogazione con richiesta di risposta scritta pervenuta alla Presidenza.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

Al Ministro del lavoro e della Previdenza sociale: la legge 4 aprile 1952, n. 218, al penultimo comma dell'articolo 29, ha stabilito che per gli iscritti all'assicurazioe facoltativa che hanno liquidato la pensione anteriormente all'entrata in vigore della legge suindicata viene mantenuto il trattamento in atto alla data suddetta.

Giustamente fu stabilito, perchè abolita la contingenza e il caro pane e applicata la rivalutazione dei modesti contributi versati sarebbe risultato, per la quasi totalità dei pensionati, una nuova pensione di importo inferiore a quella goduta anteriormente alla legge 4 aprile 1952.

Senonchè per alcuni pochi pensionati che versarono più elevati contributi, la rivalutazione di tali contributi invece conduce a una maggiorazione della pensione già liquidata anteriormente alla legge.

Interrogo perciò l'onorevole Ministro perchè si compiaccia riferirmi se il penultimo capoverso dell'articolo 29 esclude in modo tassativo e per la suindicata esigua schiera di pensionati, il diritto di avere una pensione liquidata per essi in base al beneficio accordato dalla prima parte dell'articolo 29 e cioè in base alla rivalutazione dei contributi versati. L'esclusione infatti di tale beneficio darebbe risalto ad una stridente sperequazione nel trattamento fra pensionati della medesima età e che hanno versato uguale importo di contributi; chi ha avuto la pensione liquidata anteriormente alla legge 4 aprile 1952 percepirebbe lire 4.200 mensili; ne percepisce invece lire 11.000 mensili chi liquida la pensione posteriormente alla legge 4 aprile 1952 (2572).

FERRAGNI.

In occasione della festività natalizia.

MACRELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACRELLI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, credo di interpretare il sentimento dell'Assemblea formulando gli auguri più fervidi e più affettuosi al nostro Presidente. (*L'Assemblea, in piedi, applaude lungamente. Agli applausi si associano i giornalisti della tribuna della stampa*).

È naturale che questo augurio si rivolge anche a tutta la Presidenza, al personale, ai funzionari, alla stampa che ci ha seguìto in questi lavori, ai Ministri presenti e assenti, ai colleghi senatori tutti. Ma l'augurio migliore è questo, che ritorniamo nel 1953 in una atmosfera di pace per l'Italia e per il mondo. (*Vivissimi generali applausi*).

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. A nome del Governo ringrazio l'onorevole Macrelli, e aggiungo, il Senato, che spero sia consenziente con lui nel suo augurio al Governo; e questo augurio ricambio.

E mi associo con tutto il cuore e con animo grato negli auguri all'illustre Presidente, alla Presidenza, al Segretario generale, ai funzionari e a tutti coloro che collaborano con l'As-

semblea prima e col Governo poi, per il bene del Paese. (*Vivi, generali applausi*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, sono da troppo poco tempo a questo seggio per meritare completamente il vostro favore, ma consentitemi che io chieda una parola di lode per tutta la Presidenza — Vice Presidenti, Questori e Segretari — e per tutto il personale del Senato, a cominciare dal più modesto impiegato per finire al Segretario generale, di cui ogni giorno constatiamo la diligenza e l'intelligenza nutrita di esperienza. (*Vivi, generali applausi*).

Consentitemi anche di riassumere con la più grande rapidità l'attività che il Senato ha svolta dal 30 settembre, data della ripresa dei lavori parlamentari, ad oggi. E questa attività riassumo, non come Presidente, ma come senatore, con un certo orgoglio.

In questo periodo di tempo, in meno di tre mesi, il Senato ha tenuto 54 sedute pubbliche, mentre le Commissioni permanenti e quelle speciali hanno tenuto complessivamente 115 sedute.

In detto periodo sono stati approvati complessivamente 197 disegni di legge, dei quali 53 dall'Assemblea e 144 dalle Commissioni in sede deliberante. Di essi 177 sono d'iniziativa del Governo, 19 d'iniziativa parlamentare e 1 d'iniziativa del Consiglio regionale sardo.

Sono state inoltre svolte 5 interpellanze e 66 interrogazioni orali.

Il Senato ha cominciato altresì la discussione generale del disegno di legge riguardante la costituzione e il funzionamento degli organi regionali, che sarà proseguita alla prossima ripresa dei lavori.

I dibattiti sono stati sempre profondi ed anche, in certo modo, disciplinati (*ilarità, commenti*). ... Vedete, onorevoli colleghi, una certa vivacità, limitata nella quantità e nella qualità, dà vita alla discussione, ma questo vi prego di non ricordarlo. (*Ilarità*). Dibattiti profondi, dunque, in cui ognuno, ogni tendenza, ogni gruppo, ogni partito ha detto la sua parola, ha espresso la sua opinione.

Io confido, onorevoli colleghi, che il costume e lo stile fin qui seguìti saranno mantenuti nel corso dei lavori non lievi che il Senato è chiamato ancora ad assolvere fino al giorno che la Carta costituzionale ha stabilito per la sua durata.

Con questi sentimenti, consentitemi di augurare a tutti voi e alle vostre famiglie un lieto Natale ed un felice anno nuovo, che porti tranquillità e serenità, non solo nel nostro Paese, ma in tutto il mondo. (*Vivi, generali applausi*).

Questo augurio rivolgo altresì al Governo e alla Stampa che assiste ai nostri lavori. (*Vivi, generali applausi*).

Il Senato sarà convocato a domicilio.

La seduta è tolta (ore 12,10).

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA CMXIV SEDUTA (19 DICEMBRE 1952).

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

ALBERTI Giuseppe. – *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere le ragioni che ostano all'aumento di lire 10.000.000 stanziati per la costruzione dell'edificio scolastico di Blera, sola condizione, perchè l'edificio costruendo risponda ai bisogni minimi della popolazione scolastica del capoluogo (2507).

RISPOSTA. — La limitata disponibilità di fondi stanziati in bilancio e, per contro, l'eccezionale numero di domande intese ad ottenere il contributo dello Stato ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, non hanno consentito, fino ad ora, di accogliere integralmente la richiesta del Comune di Blera dell'importo di lire 25.000.000, corrispondente alla spesa ritenuta necessaria per la costruzione dell'edificio scolastico in quel capoluogo. Al Comune predetto è stato, peraltro, promesso nell'esercizio finanziario 1951-52, il contributo dello Stato per la costruzione di un primo lotto funzionale dell'opera, per un importo di lire 15 milioni.

Il Comune interessato dovrà, pertanto, provvedere alla compilazione del progetto generale e di quello di primo stralcio e trasmettere a questo Ministero gli elaborati unitamente alla documentazione richiestagli, affinchè si possa provvedere all'approvazione dei progetti ed alla formale concessione del contributo promesso.

Questo Ministero non mancherà poi di tener presente la richiesta di contributo integrativo sulla residua spesa di lire 10 milioni occorrente per il completamento dell'opera ai fini di un possibile favorevole accoglimento in sede di compilazione dei futuri programmi ed in relazione alle diponibilità di fondi.

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

ALBERTI Giuseppe. – *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere la opportunità di includere nel programma da concertarsi col Ministero del lavoro in ordine ai provvedimenti « per lo sviluppo dell'economia e l'incremento delle occupazioni » (legge 25 luglio 1952, n. 949) un non meno necessario asilo infantile, date le occupazioni agricole che sovrapprendono in quasi tutto l'anno le madri lavoratrici (2508).

RISPOSTA. — L'interessamento svolto dall'onorevole interrogante per ottenere il finanziamento dei lavori di costruzione di un asilo infantile nel comune di Blera sullo stanziamento di cui all'articolo 73 della legge 25 luglio 1952, n. 949, è pervenuto quando il programma delle opere da eseguire a mezzo di cantieri di lavoro, a sensi del citato articolo, era stato concertato con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

La richiesta sarà comunque tenuta in particolare evidenza in occasione di possibili modifiche e integrazioni che si dovessero riconoscere opportune in fase di attuazione del programma stesso.

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

ALLEGATO (LANZETTA, ROLFI, TAMBURRANO) – *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere:

a) se l'Ente riforma per la Puglia e la Lucania abbia già provveduto in applicazione dell'articolo 15 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, ad imporre ai proprietari di terreni olivastrati, che in provincia di Foggia e specie

nel Gargano sono numerosi, l'obbligo della trasformazione secondo progetti prestabiliti;

b) quali siano eventualmente i proprietari obbligati e per quale complessiva superficie (2479).

RISPOSTA. — La Sezione speciale di riforma fondiaria dell'Ente Puglia e Lucania ha, da tempo, iniziate opportune indagini, estese a tutto il comprensorio di sua competenza, per la ricognizione dei terreni da prendere in considerazione, ai fini della applicazione dell'articolo 15 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Sulla scorta dei risultati degli accertamenti che saranno esauriti, presumibilmente, entro l'anno corrente, la Sezione si riserva di esaminare la situazione nel suo complesso, per la conseguente imposizione di obblighi di trasformazione.

Il Ministro
FANFANI.

ASQUINI. – *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se non crede opportuno eseguire delle opere per la difesa della spiaggia di Falconera nel comune di Caorle (Venezia) dove già sorgono tre colonie infantili e stanno per sorgere altre colonie e case di abitazione per villeggianti.

La costruzione di pennelli di difesa si rende necessaria in considerazione dei danni rilevanti che procurano le mareggiate invernali, le quali producono gravi movimenti di terreno che, ove non si provveda, in breve possono compromettere la stabilità dei fabbricati esistenti della colonia del «Pro infanzia» di Pordenone e della Commissione Pontificia di assistenza di Vittorio Veneto (2499).

RISPOSTA. — Questo Ministero non ha potuto e non può eseguire i lavori di costruzione di opere di difesa della spiaggia di Caorle (Venezia) in quanto in base alla vigente legislazione è consentita la costruzione di opere di difesa di spiaggia soltanto in corrispondenza di centri abitati, mentre le tre colonie infantili citate nella interrogazione sorgono sulla spiaggia di Falconera, lontana dal centro abitato di Caorle.

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

BERLINGUER. – *Ai Ministri dell'interno e del tesoro.* — Per conoscere se non ritengano giusto ed urgente – soprattutto in considerazione dell'opera benemerita, rischiosa, spesso eroica dei vigili del fuoco e dei frequenti ritardi nella liquidazione delle loro pensioni – presentare un disegno di legge col quale si disponga che a coloro che lasciano il servizio per limiti di età siano concesse sei mensilità di stipendio globale in luogo dei sei mesi del cosidetto «trattenimento di fatto», anche per facilitare ad essi la ricerca di qualche altra occupazione sussidiaria; e si preveda pure che qualora la pensione non possa essere immediatamente liquidata venga corrisposto, dopo la cessazione del servizio, un acconto di almeno nove decimi sul trattamento globale spettante (2457).

RISPOSTA. — Si risponde anche per il Ministero del tesoro:

L'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 ottobre 1947, n. 1254, stabilisce che ad integrare la forza del personale permanente e dei volontari di prima classe del Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono essere mantenuti in servizio continuativo, entro i limiti dell'organico transitorio, anche pensionati che risultino idonei al servizio.

Mentre il così detto trattenimento di fatto rientra fra i provvedimenti consentiti dalle diposizioni legislative in vigore e permette lo svolgimento tempestivo della complessa procedura per la liquidazione delle pensioni, perdurando il rapporto d'impiego, la concessione delle sei mensilità di stipendio senza prestazione di servizio costituirebbe un atto di liberalità, non conciliabile con la grave situazione finanziaria dell'Amministrazione antincendi ed un trattamento di privilegio rispetto agli altri pubblici dipendenti che, all'atto della cessazione dal servizio per limiti di età, liquidano – come i vigili del fuoco – l'indennità di fine servizio corrisposta dall'I.N.A.D.E.L.

I vigili del fuoco sono iscritti, ai fini del trattamento di quiescenza, alla Cassa di Previdenza per le pensioni ai salariati degli Enti locali, ai sensi della lettera *c*) dell'articolo 5 della legge 25 luglio 1941, n. 934, recante l'ordinamento della Cassa stessa.

Ai sensi, poi, dell'articolo 12 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, comma terzo, ai

vigili del fuoco spetta a carico della Cassa sovvenzioni antincendi l'eventuale trattamento differenziale tra quello spettante ai pari grado, con eguale anzianità di servizio, del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza e quello corrisposto dalla Cassa di previdenza qualora quest'ultimo risultasse meno favorevole.

Per quanto concerne il trattamento di quiescenza si ritiene superflua l'emanazione di norme legislative al fine della corresponsione di acconti, per i casi in cui la pensione definitiva non possa essere liquidata con immediatezza. E ciò in quanto con l'articolo 61 della citata legge n. 934 è già consentito alla Cassa di previdenza di concedere l'acconto in parola nei limiti dei quattro quinti dell'importo della pensione presumibilmente dovuta, oltre all'acconto sul caroviveri nell'intero ammontare di questo.

Ovviamente, a mano a mano che la procedura di liquidazione delle pensioni da parte della Cassa di previdenza potrà essere accelerata, e saranno ricostituiti i quadri dei volontari mediante la progrediente utilizzazione di unità di leva, il periodo di trattenimento in servizio dei pensionati sarà conseguentemente ridotto, fino ad annullarsi totalmente quando la concessione dell'acconto di pensione potrà immediatamente seguire il collocamento a riposo.

Il Sottosegretario di Stato
BUBBIO.

BRASCHI. – *Ai Ministri dei lavori pubblici, della pubblica istruzione e del tesoro.* — Per sapere se non ritengano opportuno chiarire e disporre quanto appresso.

Premesso:

a) che il decreto 21 ottobre 1947, n. 1377, ratificato con legge 19 ottobre 1951, n. 1217, parificava agli effetti della ricostruzione « I beni delle Università e degli Istituti di istruzione superiore » a quelli « delle Istituzioni pubbliche di beneficenza nonchè delle chiese parrocchiali e assimilate », disponendone « la ricostruzione a carico dello Stato » in conformità dell'articolo 27 della legge 26 ottobre 1940, n. 1543;

b) che con decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 35 (art. 8) veniva riconosciuta al Ministero dei lavori pubblici la facoltà di « disporre il pagamento » nel caso di lavori eseguiti da detti Enti di assistenza e di culto anche prima dell'entrata in vigore del decreto stesso;

c) che pur non essendo questa disposizione esplicitamente richiamata nel decreto 21 ottobre 1947, deve la stessa essere implicitamente riferita, in virtù della disposta equiparazione, anche ai beni e agli enti di cui al citato decreto;

d) che peraltro, a togliere ogni dubbio, si rende opportuno un chiarimento ufficiale e preciso.

Ciò premesso, interrogo i Ministri dei lavori pubblici, della pubblica istruzione e del tesoro per sapere:

1° se non ritengano giusto ed opportuno dare disposizioni agli Uffici dipendenti e competenti perchè sia ritenuta validamente estesa anche ai « beni » e agli « Enti » di cui al decreto legislativo 21 ottobre 1947, n. 1377, la disposizione di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 35;

2° se altrimenti non ritengano doveroso provvedere con proposta di legge interpretativa o estensiva (2298).

RISPOSTA. — Si precisa in primo luogo che il decreto legislativo 21 ottobre 1947, n. 1377, estese l'articolo 27 della legge 16 ottobre 1940, n. 1543 (in virtù del quale il Ministero dei lavori pubblici può provvedere direttamente alla ricostituzione dei beni degli Enti locali, delle Opere pie e delle chiese parrocchiali, ma non rimborsare i lavori di ricostituzione effettuati da tali Enti) soltanto agli edifici scolastici delle scuole governative industriali, commerciali, agrarie ed artistiche di proprietà delle scuole stesse: i beni delle Università e degli Istituti di istruzione superiore furono aggiunti in epoca ancora successiva, vale a dire nella legge 10 ottobre 1951, n. 1217, che ratificò il citato decreto legislativo del 1947.

Ciò premesso è da notare che ambedue queste disposizioni, pur essendo successive all'articolo 8 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 35 (che in via eccezionale ha consentito il rimborso dei lavori di riparazione effettuati, prima del decreto stesso, nei riguardi di edifici di culto e delle opere pie), non hanno affatto

richiamato tale disposizione, ma soltanto l'articolo 27 della legge n. 1543 del 1940; sembra con ciò evidente l'intendimento del legislatore di non applicare agli edifici dei cennati Istituti di istruzione professionale o superiore il criterio del rimborso dei lavori già effettuati direttamente dagli Istituti medesimi, ma di sottoporli alla norma comune e generale dell'articolo 27 della legge del 1940, che, come si è detto, consente di provvedere ai lavori stessi a cura del Ministero dei lavori pubblici.

Tale essendo la volontà del legislatore, nessuna estensione del disposto dell'articolo 8 è possibile in via di interpretazione, poichè ciò significherebbe applicare la legge a casi da essa non solo non previsti, ma addirittura esclusi.

Per quanto riguarda la possibilità di provvedere in via legislativa si deve far presente che ad un provvedimento del genere si oppone il Ministero del tesoro sia per il notevole aggravio che può derivare all'Erario, sia perchè una estensione del genere non mancherebbe di essere invocata da altre categorie di danneggiati, con riflessi sull'Erario ancora più ingenti e pregiudizievoli.

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

CARMAGNOLA. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se di fronte al fatto che, particolarmente in alcune zone industriali, gli infortuni mortali aumentano in misura sempre più preoccupante destando viva commozione nell'opinione pubblica e un grave stato di disagio e di apprensione tra i lavoratori, intenda provvedere all'aggiornamento, secondo i ritrovati più moderni della tecnica e della scienza, di tutti i regolamenti di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro. Inoltre se non ritenga opportuno:

a) indagare se la frequenza e la gravità degli infortuni siano imputabili alla deficienza dei macchinari, all'insufficienza dello spazio per le operazioni manuali o a qualche altra causa di possibile, sollecita eliminazione;

b) rafforzare il corpo degli ispettori per un severo e razionale controllo sulla osservanza delle norme antinfortunistiche vigenti e di nuova emanazione;

c) organizzare una metodica e razionale propaganda antinfortunistica negli stabilimenti o ovunque vi sono lavoratori occupati, per istruirli sui pericoli in cui potrebbero incorrere in dipendenza della inosservanza delle norme contro gli infortuni sul lavoro;

d) di istituire rappresentanze legali dei lavoratori, in rapporto alla mano d'opera occupata e alla pericolosità dei lavori, nelle singole aziende o stabilimenti, investite del mandato di sorvegliare sulla applicazione delle norme antinfortunistiche, di suggerire adatte misure protettive e di relazionare alle competenti autorità sulle cause e sulle conseguenze degli infortuni gravi e mortali;

e) provvedere perchè con opportune istruzioni gli organi competenti segnalino ai membri delle Commissioni interne il dovere che essi hanno di sorvegliare che nessuno dei loro compagni di lavoro ignori o violi le norme protettive contro gli infortuni;

f) organizzare corsi di istruzione per le rappresentanze di cui al comma *d*) (2531).

RISPOSTA. — È noto come il fenomeno infortunistico abbia assunto, in questi ultimi anni, un andamento invero allarmante, che ha richiamato l'attenzione del Ministero, vivamente preoccupato e, di conseguenza, intenzionato a combattere, con ogni mezzo a disposizione, l'infortunio sul lavoro.

La vasta ed organica azione intrapresa già da tempo per il conseguimento di tale scopo – azione concertata dopo aver esperito continue ed accurate indagini sulle possibili cause di infortunio nei singoli settori lavorativi – ha assunto due distinti aspetti, consistenti, l'uno, nel riassetto giuridico della complessa e delicata materia prevenzionistica, l'altro nello sviluppo e coordinamento dell'attività dell'Ispettorato del lavoro e dell'Ente nazionale prevenzione infortuni.

Si è avuto modo di rilevare, infatti, che. tra le cause determinanti della attuale situazione infortunistica, assumono particolare rilevanza la inadeguatezza delle disposizioni di legge che disciplinano la materia e la scarsa coscienza antinfortunistica esistente, sia nei

datori di lavoro che nei lavoratori. Quanto al primo punto, basta rammentare che vige ancora il vecchio regolamento generale del 1899 ed altre discipline di carattere particolare, parimenti sorpassate nei confronti della avvenuta evoluzione della tecnica produttiva; mentre è indubbio che è assai scarsa la coscienza antinfortunistica da parte dei soggetti che trarrebbero un immediato beneficio da una idonea soluzione del grave problema, perchè quest'ultimo non è sentito come si dovrebbe ma anzi è talvolta del tutto ignorato.

Ai fini del riassetto giuridico della materia, si sta provvedendo attraverso l'elaborazione di un provvedimento di carattere generale per tutti i settori di lavoro e di altri – speciali – per determinate branche dell'industria italiana, ove necessitano, data la peculiare pericolosità insita nel processo produttivo, norme apposite in aggiunta a quelle contenute nel primo provvedimento.

In tema di attività pratica è in corso, inoltre, una vasta campagna antinfortunistica da parte dell'E.N.P.I., il cui riassetto giuridico ed economico forma oggetto di apposito disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati e, in atto, all'esame della 10ª Commissione del Senato, unitamente ad una più intensificata azione di vigilanza sull'applicazione delle vigenti norme che regolano la materia.

In proposito sono state impartite numerose e precise istruzioni a tutti i Circoli dell'Ispettorato del lavoro ed, in vista di una più specifica preparazione dei singoli ispettori, sono stati tenuti anche due corsi di perfezionamento, il cui esito è risultato rispondente alle aspettative, di modo che ad essi altri ne seguiranno, soprattutto per i nuovi funzionari che entreranno a far parte dei ruoli dell'Ispettorato.

Allo scopo, ancora, di coordinare l'azione dei Circoli nell'àmbito regionale e di collegarla con l'attività svolta dall'E.N.P.I. e dall'I.N.A.I.L., sono stati istituiti degli appositi Comitati, composti da rappresentanti degli Uffici e degli Enti interessati, ai quali sono stati affidati anche compiti di studio dei vari problemi connessi alla prevenzione degli infortuni e alla igiene del lavoro.

Infine, per quanto concerne la proposta istituzione di Comitati aziendali per la sicurezza del lavoro, si fa presente che essi già esistono di fatto sotto il profilo della volontarietà. L'organizzazione di essi è affidata all'E.N.P.I., il quale ha indetto in questi ultimi anni numerosi convegni regionali ed interregionali del C.I.A.S. – organo cui fanno capo i Comitati medesimi – nel corso dei quali sono stati oggetto di disamina e di accurato studio i molteplici problemi attinenti alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Si sta ora studiando l'opportunità di disciplinare con apposite norme l'istituzione ed il funzionamento di detti Comitati e di stabilirne la natura giuridica ed i compiti.

Le proposte formulate dalla S. V. onorevole sono, pertanto, o già state studiate od attuate, ovvero in corso di attuazione; e ciò unitamente ad altre scaturite dallo studio svolto dagli organi tecnici del Ministero e degli altri Enti interessati, quale per esempio, quella relativa all'organizzazione di corsi di perfezionamento in materia antinfortunistica per gli assistenti al lavoro.

Il Ministro
RUBINACCI.

CASO. – *Al Ministro dei lavori pubblici e al Ministro* ad interim *dell'Africa italiana.* — Premesso che, in base alla decisa soppressione del Ministero dell'Africa italiana le unità da esso dipendenti debbono essere sistemate nelle altre Amministrazioni dello Stato, secondo il proprio grado ed anzianità e la sistemazione sta già verificandosi difatti, secondo tali direttive.

Considerato che il passaggio dall'una alla altra Amministrazione statale deve effettuarsi come se l'impiegato o il funzionario appartenesse tuttora all'Amministrazione originaria, cioè con tutti i diritti acquisiti.

L'interrogante domanda in base a quali criteri gli ingegneri già dipendenti dal Ministero dell'Africa italiana e passati al servizio del Dicastero dei lavori pubblici, siano stati invitati, a conferma del grado già ricoperto e consolidato, a partecipare al concorso speciale per esami a 65 posti di ingegnere principale di sezione (grado VIII, gruppo *A* – *Gazzetta Ufficiale* del 5 luglio 1952, n. 154) e se non

si ritenga doveroso riparare alla palese contraddizione fra i diritti acquisiti dal personale tecnico dell'Africa italiana, la necessità della Amministrazione dei lavori pubblici di assumere nuovi tecnici (come rilevasi dallo stesso bando di concorso) e l'opportunità palese di riempire i posti con le unità dell'Africa italiana prima di procedere ai concorsi nelle altre Amministrazioni dello Stato. Che se ciò il Governo non ritenesse opportuno di adempiere, sarebbe consigliabile allargare di poco gli organici per dare posto ai tecnici della Africa italiana ai propri regolari dipendenti dall'Amministrazione dei lavori pubblici ed agli eventuali vincitori dei concorsi senza alcuna reciproca interferenza nella carriera.

L'interrogante chiede, quindi, che sia attuato l'inquadramento di ufficio dei tecnici di ruolo presso i Ministeri ove attualmente prestano servizio in qualità di comandati (2451).

RISPOSTA. — Si premette che il disegno di legge recante la soppressione del Ministero dell'Africa italiana è stato già discusso ed approvato dal Senato e trovasi attualmente all'esame della Camera dei deputati.

Quindi, finchè detto provvedimento non sarà stato perfezionato, e non saranno intervenute, da parte del Governo, ai sensi dell'attuale articolo 15, entro quattro mesi dalla sua entrata in vigore, le norme necessarie per disciplinare ed attuare, con le dovute garanzie, il trasferimento del personale dei ruoli organici del Ministero dell'Africa italiana nei ruoli di altre Amministrazioni dello Stato, questo Ministero non può legittimamente provvedere alla sistemazione di tale personale, oltre agli inquadramenti già effettuati in attuazione del decreto legislativo 13 dicembre 1947, n. 1480, ed alla stregua delle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 ed alla legge 5 giugno 1951, n. 376.

Il concorso speciale, bandito in applicazione della legge 8 gennaio 1952, n. 47, risponde sopratutto alla urgente necessità, unanimamente sentita, di rinvigorire gli organici del ruolo degli ingegneri del Genio civile, specie nei gradi intermedi, con elementi provenienti da determinate categorie di personale, di provata esperienza e preparazione professionale, attraverso la severa selezione degli esami di merito distinto.

A tale concorso speciale non è, peraltro, preclusa la partecipazione del personale tecnico di gruppo *A* del Ministero dell'Africa italiana, purchè sia in possesso dei requisiti richiesti dalla citata legge n. 47.

Comunque è da ritenere che con l'apporto del concorso suddetto non saranno coperte tutte le vacanze che il ruolo degli ingegneri del Genio civile presenta, per cui, in sede di applicazione della legge per la soppressione del Ministero dell'Africa italiana, tutt'ora all'esame dello Stato, potranno essere tenute nella migliore considerazione le domande di trasferimento degli ingegneri della predetta Amministrazione.

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

FIORE. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — I giornali hanno pubblicato una disposizione dell'I.N.P.S. secondo la quale la tredicesima mensilità ai pensionati verrà pagata il 16 corrente, mentre il bimestre ai pensionati che dovrebbe essere pagato a partire dal 1° gennaio sarà invece pagato dal 16 gennaio 1953 in poi.

A seguito di ciò, interrogo l'onorevole Ministro per conoscere:

1° se non crede che tale disposizione venga a frustrare le intenzioni del legislatore il quale, accordando la tredicesima mensilità intendeva che essa, in occasione delle festività natalizie e di capodanno, integrasse, per contemporanea erogazione, la modestissima somma della mensilità ordinaria;

2° se non crede che sia ingiusto ed inumano che centinaia di migliaia di pensionati, i quali godono dei minimi di pensione, riscuotano lire 3.500 il 16 dicembre e debbano attendere un mese – sino al 16 gennaio – prima di riscuotere la normale mensilità, intervallo di tempo questo che svuota di contenuto il beneficio della tredicesima mensilità;

3° se non crede pertanto disporre che, mantenendo fermo il pagamento della tredicesima mensilità il 16 dicembre, si paghi a partire dal 1° gennaio la normale rata di pensione (2547).

RISPOSTA. — Le continue lagnanze dei pensionati da un lato e, dall'altro, di tutte le categorie di lavoratori che frequentano gli uffici postali hanno manifestato la necessità di distribuire l'affluenza agli sportelli postali in modo da evitare affollamenti, lunghe ed incresciose attese e conseguenti disservizi.

Non è sembrato di poter suggerire al Ministero delle poste e telegrafi di aumentare sportelli o personale, il cui costo verrebbe naturalmente a gravare sulle spese generali degli Istituti ed in definitiva sulla stessa Previdenza sociale, quando una opportuna distribuzione del lavoro agli sportelli sarebbe stata sufficiente ad assicurare il servizio ed a evitare ai pensionati inutili file in corridoi e locali spesso esposti ai calori estivi o ai rigori invernali.

Con tale distribuzione di lavoro si è esclusa la concomitanza dei pagamenti delle pensioni di Stato e di quelle della Previdenza sociale, e di fatto oggi, in molti uffici già le pensioni si pagavano praticamente verso il giorno 15 dell'inizio del bimestre.

Pertanto, non sembra che la data fissata per il pagamento della tredicesima mensilità svuoti di contenuto il beneficio di questa ultima ove si consideri che, disposta per la occasione della festività natalizia, essa viene – di fatto – già posta in pagamento il 16 dicembre.

Il Ministro
RUBINACCI.

FRANZA. – *Ai Ministri dell'industria e commercio e dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali provvedimenti abbiano adottato per la tutela della denominazione della « mannite » riservata al prodotto ottenuto dalla lavorazione della manna da frassino, di cui all'articolo 2 del regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1773; ed in virtù di quali disposizioni legislative sia stata autorizzata la vendita di un prodotto biologico avente denominazione atta ad ingenerare confusione con quello tutelato dal regio decreto-legge 8 marzo 1937, n. 529; e per conoscere se si intenda e quando dare risposta alla documentata relazione trasmessa sei mesi or sono dall'Assessorato alla agricoltura della Regione siciliana sulla crisi della manna e della mannite (2523).

RISPOSTA. — Questo Ministero ha già fatto conoscere con foglio n. 4356 del 28 agosto 1952 alla Regione siciliana che la denominazione di « mannite » è riservata solamente al prodotto ricavato dalla manna di frassino, e che l'uso di tale denominazione, tanto isolata che unita ad altri qualificativi, come ad esempio « pura » o « purissima », non possa usarsi neppure come sottodenominazione accessoria tanto nelle etichette come nei documenti commerciali relativi alla mannite prodotta biologicamente dal saccarosio.

In pari tempo questo Ministero ha espresso il parere che le denominazioni di « saccoramannite » e di « paramannite », in quanto già invalse nell'uso, siano sufficienti a differenziare il prodotto biologico da quello naturale sempre che non siano seguite da altre indicazioni che possano ingenerare errori.

Sono stati ora disposti accertamenti per ottenere la rigida applicazione delle disposizioni legislative disciplinanti i prodotti « manna » e « mannite ».

La risposta alla relazione dell'Assessorato per l'agricoltura della Regione siciliana di cui al testo della interrogazione, è contenuta nella nota sopra citata del 28 agosto 1952, indirizzata alla Ditta « F.lli Dufour » e inviata per conoscenza all'Assessorato stesso.

Il Ministro
FANFANI.

GASPAROTTO. – *Ai Ministri della pubblica istruzione e delle finanze.* — Sull'opportunità di provvedere all'adeguamento valori della tassa di esportazione delle antichità, e sullo stato attuale della questione già sottoposta all'attenzione del Governo dalla Federazione nazionale dei mercanti d'arte (2475).

RISPOSTA. — La richiesta della Federazione nazionale dei mercanti d'arte tendente ad ottenere l'adeguamento dei valori della tassa di esportazione degli oggetti di antichità e d'arte non tende, come potrebbe sembrare, ad un aumento della valutazione delle cose d'arte corrispondente ai valori monetari odierni, ma si propone di ottenere di fatto l'applicazione delle aliquote minori della tassa di esportazione

prevista dalla tabella in vigore, che, in effetti, dato il differente valore della moneta, attualmente interviene con le aliquote maggiori.

A parte il fatto che l'applicazione di una nuova tabella, in cui si stabilisse un coefficiente di aumento nella valutazione delle cose d'arte, comporterebbe una contrazione dei proventi dell'entrata; si fa presente che un provvedimento del genere contrasterebbe con i criteri di massima adottati per la tutela del patrimonio artistico nazionale, volti invece a limitare la esportazione degli oggetti di antichità e d'arte.

Il Ministro
SEGNI.

GHIDETTI. – *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se il progetto per la costruzione dell'acquedotto presentato dal Consorzio dei comuni di Arcade–Nervesa della Battaglia, per la realizzazione del quale si manifestano sempre nuove e legittime insistenze da parte di quelle popolazioni, abbia ottenuto la superiore approvazione dal Ministero, dopo quella già pronunciata dal Provveditorato alle Opere pubbliche di Venezia (2498).

RISPOSTA. — Il progetto relativo alla costruzione dell'acquedotto di Nervesa ed Arcade è stato già approvato per l'importo di lire 164.200.000 il 6 novembre 1952 ed è stata concessa con lo stesso provvedimento al Consorzio interessato la esecuzione dei relativi lavori.

Il Consorzio in parola è stato altresì autorizzato a predisporre la gara per l'appalto delle opere.

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

GHIDETTI. – *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere, dopo avvenuto il gravissimo fatto della vandalica distruzione del monumento ai Caduti a San Trovaso di Preganziol, oggetto di altra interrogazione (2475) cui non è stata data una risposta se non con la evasiva e già in precedenza scontata espressione: « sui fatti è stato riferito alla competente Autorità giudiziaria »:

1° come spieghino che gli esecutori materiali del crimine abbiano potuto agire indisturbati sia pure in ore notturne in luogo centralissimo e circondato da abitazioni; 2° come spieghino la lentezza dell'opera della Polizia per cui, nonostante la voce pubblica *in loco* fin dal mattino facesse circolare i nomi dei colpevoli, questi venissero denunciati a piede libero, essendo nel frattempo trascorso, con grande sorpresa di tutti, il termine di legge delle 24 ore per l'arresto; 3° se è già disposta, o lo sarà al più presto, la ricostruzione del monumento mutilato che simboleggiava il soldato italiano avvolto nella bandiera tricolore, ed offre ora il terrificante spettacolo dei tronconi delle gambe spezzate, causa di tristezza e dolore fra i congiunti dei Caduti, i combattenti reduci e partigiani e la popolazione tutta; 4° infine per conoscere, in attesa che l'Autorità giudiziaria si pronunci, i nomi e il luogo di residenza dei denunciati e degli eventuali mandanti (2513).

RISPOSTA. — Si risponde anche per il Ministro di grazia e giustizia:

1° il fatto delittuoso fu consumato in brevissimo lasso di tempo, per cui i responsabili potettero eludere i servizi di normale vigilanza degli organi di Polizia;

2° anche se si fosse potuto addivenire in minore spazio di tempo alla esatta identificazione dei responsabili – tutti incensurati e di ottimi precedenti morali – sarebbe sempre mancata agli organi di Polizia giudiziaria inquirenti la possibilità di procedere a loro carico in stato di arresto, per il disposto degli articoli 235 e seguenti del Codice di pubblica sicurezza;

3° il Consiglio comunale di Preganziol, nella seduta del 30 ottobre decorso, ha già deliberato l'immediata ricostruzione del monumento nello stesso luogo e nella medesima integrale struttura figurativa, ricostruzione che sarà portata a termine entro qualche settimana;

4° le risultanze emerse dalle indagini eseguite al riguardo sono state riferite all'Autorità giudiziaria presso la quale pende tuttora il relativo procedimento.

Il Sottosegretario di Stato
BUBBIO.

LAMBERTI. – *Ai Ministri della pubblica istruzione e dei trasporti.* — Per conoscere se non ritengano opportuno estendere il beneficio dell'abbonamento ferroviario speciale ridotto, agli studenti iscritti in Istituti o Facoltà distanti dalla loro residenza anche più di 250 chilometri, avendo riguardo a talune particolari situazioni, come, per esempio, quella che si verifica in Sardegna, dove i due centri universitari di Cagliari e di Sassari, distanti fra loro 260 chilometri, hanno, per quel che concerne la distribuzione delle Facoltà, carattere di complementarità e pertanto alimentano un notevole scambio di studenti (2512).

RISPOSTA. — Il limite massimo di percorrenza di km. 250, stabilito per il rilascio degli abbonamenti a prezzo ridotto per studenti, si è dimostrato, in pratica, sufficientemente ampio per la generalità dei casi e non sembra, quindi che si renda necessario addivenire ad una sua estensione.

Per quanto riguarda la situazione particolare che si verifica in Sardegna, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ha allo studio un provvedimento inteso ad eliminare l'inconveniente segnalato dalla S. V. onorevole.

Il Ministro
MALVESTITI.

LANZARA. – *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere se intende provvedere alla costruzione di un cavalcavia in uno dei passaggi a livello della linea Napoli–Reggio Calabria, siti nell'interno dell'abitato del comune di Nocera Inferiore – importante centro agricolo–industriale della provincia di Salerno di circa 40 mila abitanti – dove il grande numero dei treni che si susseguono in detta linea determina l'arresto e la congestione del traffico nel punto più vitale della città, con pericolo della pubblica incolumità, ed arreca grave danno alle attività economiche di quel Comune (2520).

RISPOSTA. — L'Amministrazione ferroviaria è pienamente favorevole alla costruzione di un cavalcavia per consentire la soppressione di uno o di entrambi i passaggi a livello ubicati nell'abitato di Nocera Inferiore (km. 36 + 328 e 36 + 594 della linea Napoli–Battipaglia).

Lo studio e l'attuazione del manufatto sono però di competenza dell'Ente proprietario delle strade interessanti gli attraversamenti suddetti (in tal caso il comune di Nocera Inferiore) al quale spetta anche l'onere conseguente alla realizzazione dell'opera.

L'Amministrazione ferroviaria, però, qualora si addivenisse ad una soluzione del genere, sarebbe senz'altro disposta a contribuire alle spese all'uopo occorrenti in misura pari alla effettiva economia annua capitalizzata che le deriverebbe dall'eliminazione dei passaggi a livello in parola.

Il Ministro
MALVESTITI.

LOCATELLI. – *Al Ministro dell'interno.* — Per avere il prospetto preciso delle somme accordate nel 1951 e in quest'anno ai 225 E. C. A. della provincia di Milano (2449).

RISPOSTA. — La richiesta formulata è materia che, secondo la lettera e lo spirito dell'articolo 97 del Regolamento, non può formare oggetto di interrogazione.

Il Sottosegretario di Stato
BUBBIO.

LOCATELLI. – *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere perchè, mentre l'anno sta per finire, ancora alcune Prefetture non hanno versato i fondi per la maggiorazione caro–pane e se intende provvedere d'urgenza a venir così incontro alle necessità impellenti della povera gente (2515).

RISPOSTA. — A favore di tutte le Prefetture sono stati disposti gli accreditamenti occorrenti per il pagamento della maggiorazione sul trattamento assistenziale a tutto il 31 dicembre 1952.

Le Prefetture sono quindi in grado di provvedere alla assegnazione delle somme agli Enti incaricati della erogazione di detta maggiorazione.

Il Sottosegretario di Stato
BUBBIO.

LOCATELLI. – *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere quali provvedimenti intende prendere per la conservazione del patrimonio degli E. C. A. minori (vi sono molti E. C. A. per esempio, che possiedono case non abitabili perchè lo Stato non dà i fondi per i restauri necessari) (2516).

RISPOSTA. — Non risultano al Ministero casi di impossibilità da parte di E. C. A. di provvedere a lavori di restauro del loro patrimonio immobiliare.

Si soggiunge, comunque, che nel bilancio di competenza del Ministero non esistono allocazioni per far fronte ad interventi in materia. Gli enti predetti dovrebbero, quindi, ricorrere, ove manchi in modo assoluto la disponibilità di rendite del proprio patrimonio, all'intervento di enti finanziatori.

Il Sottosegretario di Stato
BUBBIO.

LOCATELLI. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se crede giusto – come da circolare recentemente emanata – che vengano sospesi gli acconti dati dai Comuni per le pensioni degli insegnanti elementari mettendo gli insegnanti stessi in condizioni assai precarie; e per sapere, quando, finalmente, rompendo i dannosissimi indugi, questa dolorosa e dolorante questione terminerà e le pensioni, dovute a chi ha tanto lavorato nell'interesse della Scuola e della Nazione, saranno definite (2545).

RISPOSTA. — Con circolare del 16 ottobre scorso n. 9060/D questo Ministero per dare attuazione, in sede di pensione provvisoria, alla norma sancita dal 4° comma dell'articolo 7 della legge 13 giugno 1952, n. 690, ha dato disposizioni ai Provveditori agli studi di corrispondere, a decorrere dal 1° gennaio 1953, ai beneficiari di pensioni miste direttamente e coi fondi statali oltre all'intera indennità di caroviveri anche l'intero trattamento originario di quiescenza.

Per le pensioni con decorrenza precedente al 2 luglio 1950 ha confermato l'aumento previsto dalle leggi 4 maggio 1951, n. 307 e 8 aprile 1952, n. 212, sulla sola quota originaria a carico dello Stato, lasciando ai Comuni la facoltà di concedere direttamente sulle quote originarie a loro carico tutti gli eventuali miglioramenti che i Comuni stessi abbiano esteso ai propri pensionati con regolari deliberazioni approvate dalle competenti Autorità.

Perciò i Comuni continueranno a corrispondere direttamente gli aumenti facoltativi, mentre lo Stato corrisponderà, come stabilisce la disposizione di legge, l'intero trattamento originario di quiescenza anche in sede di pensione provvisoria, salvo rivalsa verso il Comune della quota anticipata per suo conto.

Riguardo alla liquidazione delle pensioni definitive si è iniziata la trattazione delle pratiche riguardanti i pensionati cessati dal servizio nel periodo intercorrente tra il 2 ottobre 1948 e l'1 luglio 1949. Il ritardo di oltre quattro anni con cui sono entrate in vigore le norme di applicazione previste dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1066 (la legge 13 giugno 1952, n. 690 è entrata in vigore solo il 19 luglio 1952) ed il conseguente notevole arretrato nella liquidazione delle pensioni hanno imposto di regolare la trasmissione degli atti al Ministero, per evitare confusioni ed intralci, dando la precedenza ai pensionati più anziani.

Il Ministro
SEGNI.

LOCATELLI. – *Al Ministro dell'industria e commercio.* — Per sapere se non è l'ora che « l'Est–Ticino » sia richiamata a quella serietà di propositi che dovrebbe contraddistinguere una società che esercita servizi pubblici. Ora questa società procede irregolarmente, tra le lamentele delle popolazioni, non assicura un servizio regolare e completo d'illuminazione pubblica nei Comuni che pur pagano eccessivi contributi, trasforma interi paesi in « paesi di cabine », pretende, per le necessarie innovazioni, somme assolutamente esagerate.

(Basti accennare al fatto, già deplorato dal sottoscritto in Consiglio provinciale a Milano, che, per portare la luce nella frazione Bozza di Binasco, la Società pretendeva quasi due milioni di lire mentre i fili passano a pochi metri di distanza dalle case) (2546).

RISPOSTA. — Con l'interrogazione sopratrascritta la S. V. onorevole segnala taluni inconvenienti cui avrebbe dato luogo la Società « Est-Ticino » in ordine ai servizi di pubblica illuminazione; in proposito si fa presente che occorrerebbero più precisi elementi affinchè il Comitato interministeriale dei prezzi, anche attraverso i propri organi provinciali, possa opportunamente intervenire perchè siano eliminate la cause che determinerebbero il lamentato disservizio.

Anche in ordine al richiesto contributo per allacciare l'energia elettrica alla frazione di Bozza di Binasco potranno essere forniti alla segreteria del Comitato interministeriale prezzi per i conseguenti interventi gli estremi del caso particolare cui fa cenno la S. V. onorevole.

Per quanto riguarda in generale gli eccessivi contributi che la Società predetta pretenderebbe per gli allacciamenti, si fa presente alla S. V. onorevole, che il problema è allo studio del Comitato interministeriale prezzi al fine di conseguire, in occasione della unificazione delle tariffe elettriche, l'applicazione in maniera uniforme, in tutto il territorio nazionale, della misura di tali contributi.

Il Ministro
CAMPILLI.

LUCIFERO. – *All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — Per conoscere: 1° come mai nel comune di San Vito Romano (Roma), nel quale è stata accertata dalle competenti Autorità una epidemia di tifo nella scorsa estate, causata dall'inquinamento di una partita di gelati del caffè « Sallusti », il quale in seguito a ciò è stato chiuso, veniva posteriormente concessa una licenza di apertura di trattoria alla moglie del Sallusti, la quale risultava anche essere infetta di tifo come altre persone di famiglia impiegate nel bar ristorante precedentemente chiuso per ordine del medico provinciale e del questore; 2° se è vero che il medico provinciale rispondesse alla richiesta del questore di nulla osta per la riapertura del locale del Sallusti che ciò poteva avvenire solamente se fossero stati disinfettati tutti i locali e cambiato temporaneamente tutto il personale; 3° se è a sua conoscenza quale Autorità sanitaria diede il nulla osta per la concessione della licenza alla moglie del Sallusti che potè così aprire un nuovo locale ed a quali condizioni tale nulla osta fu dato; 4° per quali ragioni – accertata la causa della epidemia nell'inquinamento della partita di gelati del bar « Sallusti » e chiuso lo stesso – non si è provveduto a togliere il divieto di manifatturazione e di vendita di gelati agli altri esercizi del Comune come per esempio il bar « Giocondo » (2524).

RISPOSTA. — Si risponde all'uopo quanto segue:

1. In data 15 ottobre c. a. la signora Laudoni Annita Ida fu Giovanni in Sallusti fece domanda alle Autorità competenti per ottenere il trasferimento a suo nome della licenza di pubblico esercizio (osteria con cucina) già intestata a Di Rosa Giuseppe, con locali siti in San Vito Romano, piazza G. Marconi, 10.

Si precisa che la predetta Laudoni non ha sofferto di infezione tifo-paratifica, pur avendo colpiti dall'infezione tre figli in occasione della epidemia verificatasi in San Vito Romano nell'estate scorsa.

La Laudoni è regolarmente munita del prescritto libretto di idoneità sanitaria ed ha subìto anche l'esame coprologico, risultato negativo. È stata inoltre vaccinata contro le infezioni del gruppo tifo-paratifico.

Il marito della predetta, che attualmente collabora con la moglie nella gestione del locale di piazza G. Marconi 10, Sallusti Vittorio, risulta ugualmente in regola con il libretto di idoneità sanitaria rilasciatogli dal locale ufficiale sanitario incaricato, in seguito agli accertamenti clinici e di laboratorio (coprocoltura negativa). Anche il Sallusti Vittorio non è stato colpito dalla infezione ed è stato vaccinato contro le infezioni tifo-paratifiche.

È inoltre da rilevare che i locali anzidetti erano già da tempo adibiti all'uso di osteria con cucina. Comunque, in occasione del recente trapasso di gestione, detti locali sono stati nuovamente ispezionati dall'ufficiale sanitario e riconosciuti idonei.

2. In data 22 agosto 1952, il Questore di Roma chiese al medico provinciale un parere tecnico in merito al mantenimento o meno del provvedimento di chiusura del bar « Sallusti » ed

il medico provinciale espresse parere favorevole per la riapertura dell'esercizio a condizione che venissero temporaneamente allontanati dal servizio Sallusti Giovanna e Sallusti Maria e che il personale addetto fosse in regola col prescritto libretto di idoneità sanitaria.

3. Il nulla osta sanitario riguardante la concessione della licenza di esercizio di osteria con cucina alla signora Laudoni Annita Ida in Sallusti venne regolarmente rilasciato dall'attuale ufficiale sanitario incaricato, secondo le modalità e gli accertamenti previsti dalle disposizioni vigenti.

4. L'ufficio sanitario provinciale ha mantenuto per circa 40 giorni il divieto di manifatturazione e di vendita di gelati in tutti gli esercizi pubblici di San Vito Romano, pur essendo stata individuata ed eliminata la fonte di infezione, per elementare misura di profilassi, in considerazione del numero delle persone colpite dall'infezione e del pericolo rappresentato dalla presenza di portatori.

L'Alto Commissario
MIGLIORI.

LUSSU. – *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se non ritenga opportuno intervenire presso la Commissione per le terre incolte o mal coltivate della provincia di Cagliari, la quale rigetta sistematicamente le domande delle cooperative con la motivazione che esse non sono composte da soci esclusivamente contadini. In tal modo vengono escluse cooperative perchè annoverano soci che possiedono qualche ettaro di terreno improduttivo o alcuni capi bovini o ovini, qualificando questi soci come proprietari, quando le terre o il bestiame sono in rapporto insufficiente al complesso familiare.

La Commissione qualifica anche come carrettiere e non contadino il socio che possiede un cavallo e un carretto, che pur sono strumenti di lavoro necessari al contadino. In questo modo, circa 7.000 ettari sono stati sottratti alla coltivazione nella provincia. Tutto ciò in violazione del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577. Chiedo inoltre di conoscere se competente a giudicare nella questione dei soci non sia piuttosto la Commissione provinciale di vigilanza, di cui al decreto legislativo succitato, anzichè la Commissione provinciale per le terre incolte (2497).

RISPOSTA. — Si premette che questo Ministero non può esercitare un intervento diretto presso le Commissioni provinciali per la concessione delle terre incolte della Sardegna in quanto per tale materia, in base all'articolo 30 del decreto presidenziale 19 maggio 1949, n. 250, ed al decreto ministeriale 20 giugno 1952, l'esercizio delle attribuzioni della Amministrazione centrale è stato delegato al Rappresentante del Governo presso la Regione sarda.

Nel merito si precisa che, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 89, possono ottenere la concessione di terreni incolti o insufficientemente coltivati le associazioni di contadini costituite in cooperative o in altri enti; e che per il disposto dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 dicembre 1947, n. 1710, la domanda per la concessione di terre incolte deve essere corredata degli atti comprovanti la regolare costituzione dell'associazione di contadini in cooperative od in altro ente. Di conseguenza la cooperativa richiedente, per quanto riguarda la sua composizione, deve essere uniformata all'articolo 23 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, in virtù del quale nelle cooperative agricole per conduzione di terreni in concessione, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, e successive modificazioni e integrazioni non possono essere ammesse come soci persone che esercitino attività diversa dalla coltivazione della terra.

Pertanto, a prescindere dal controllo che su tutte le cooperative esercitano le Commissioni provinciali di vigilanza, di cui al precitato decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, le Commissioni provinciali per la concessione di terre incolte, chiamate a deliberare sulla accoglibilità o meno delle domande presentate, hanno il compito di accertare la regolare esistenza delle associazioni di contadini come tali, e non possono che rigettare la domanda di una cooperativa, qualora dall'esame degli atti emerga che essa per la sua compo-

sizione, non ha i requisiti di legge per ricevere la concessione.

Ciò stante, le cooperative agricole della Sardegna, onde evitare il lamentato rigetto delle domande di concessione, devono documentare di essersi uniformate alle norme del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, ed in particolare dimostrare che i propri soci rivestono la qualifica professionale di lavoratori della terra, in quanto la loro attività preponderante è quella di contadini.

Comunicazioni in tale senso sono state fatte al Rappresentante del Governo presso la Regione Sarda, a seguito di segnalazioni pervenute a questo Ministero, facendo peraltro presente l'opportunità che le locali Commissioni per la concessione delle terre incolte, prima di rigettare definitivamente la domanda di terreno incolto, invitino la cooperativa richiedente a regolarizzare la sua composizione.

Il Ministro
FANFANI.

LUSSU. – *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se sia a conoscenza della grave condizione in cui si trovano i cittadini italiani che, perduti i loro beni in Albania in base agli articoli 74 e 79 del Trattato di pace, non sono stati ancora indennizzati. Per conoscere quali conseguenze pratiche abbia apportato il decreto ministeriale 21 ottobre 1950, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 30 ottobre dello stesso anno se, nonostante le denunzie regolarmente presentate dagli interessati per i danni subìti, e gli accertamenti presumibilmente ultimati, questi non hanno ancora, anche se bisognosi, potuto ottenere neppure un acconto sul totale indennizzo. Per sapere infine se non ritenga necessario presentare sollecitamente un disegno di legge per la risoluzione definitiva, dopo cinque anni dal Trattato di pace, di quest'obbligo, che lo Stato ha assunto verso i suoi cittadini (2530).

RISPOSTA. — Il Ministero del tesoro è consapevole della grave condizione in cui si trovano tutti i cittadini italiani che hanno sofferto la perdita dei loro beni sia in Albania che in altri Paesi esteri, in dipendenza dell'applicazione degli articoli 74 e 79 del Trattato di pace.

Per detto motivo è stato presentato al Parlamento un disegno di legge che risolve alcune questioni concernenti le clausole economiche del Trattato di pace e che consente, fra l'altro, il pagamento di un acconto ai titolari dei beni, diritti ed interessi italiani situati nei Paesi con i quali non è stato possibile, sinora, concludere un accordo in merito, come nel caso dell'Albania.

Il medesimo disegno di legge trovasi, in sede referente, al n. 2647, presso la Commissione finanze e tesoro del Senato.

La presentazione delle denuncie, secondo quanto disposto dal decreto ministeriale 21 ottobre 1950, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 30 ottobre dello stesso anno, n. 250, ha avuto il precipuo scopo di censire le attività patrimoniali italiane bloccate in Albania e preparare gli elementi necessari per eventuali future trattative, sullo stesso argomento, con il Governo albanese e per gli accertamenti che dovranno essere effettuati sul luogo.

Il Sottosegretario di Stato
AVANZINI.

MANCINI. – *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere come e quando intende realizzare l'ordine del giorno del 4 luglio 1951, accettato dalla Commissione e dal Ministro e votato unanimamente dal Senato, riguardante la rettifica della linea Paola–Cosenza–Sibari.

Tale ordine del giorno porta la firma del sottoscritto e degli onorevoli Priolo e Rizzo.

Faccio notare che la rettifica di tale linea è indispensabile al potenziamento delle due linee del Mezzogiorno, la tirrenica e la jonica, poichè soltanto attraverso questa linea possono queste due arterie congiungersi e regolare il traffico.

Inoltre la linea in parola rappresenta una necessità urgentissima allo sviluppo del traffico della provincia di Cosenza e di Catanzaro, nelle cui stazioni affluisce tutto il commercio silano.

A tale esigenza, legata intimamente allo sviluppo dell'Ente per la valorizzazione della Sila, si aggiunge anche il pericolo che il tracciato attuale rappresenta, per il grande dislivello, per viaggiatori, ferrovieri e treni (2504).

MANCINI. – *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere, se, come e quando intende provvedere concretamente e seriamente alla rettifica ed alla elettrificazione della ferrovia Paola–Cosenza–Sibari che oltre a rispondere ad una esigenza improrogabile della incolumità dei viaggiatori e del traffico delle provincie calabresi, risponde ad una esigenza nazionale, poichè è indispensabile alla risoluzione del problema dei trasporti in tutto il Mezzogiorno e nella Sicilia.

Mi preme rammentare il mio ordine del giorno 16 maggio 1952 e la presa in considerazione da parte del Ministro che è necessario concretizzare mercè lo stanziamento degli opportuni fondi per l'inizio dei lavori (2505).

RISPOSTA. — L'urgente necessità di migliorare le comunicazioni ferroviarie di Cosenza con la linea litoranea tirrenica ha da tempo formato oggetto di attento esame da parte dei competenti Servizi di questo Ministero e di quello dei Trasporti. La questione è stata esaminata pure dalla Commissione interministeriale per lo studio del piano regolatore delle ferrovie, la quale riconosciuta l'importanza della nuova linea specialmente per il miglioramento del traffico longitudinale, anche in considerazione del prossimo raddoppio della ferrovia in esercizio Battipaglia–Reggio, ha iscritto nel piano regolatore la nuova linea Paola–Cosenza–Sibari.

Allo scopo di avviare ad esecuzione la nuova ferrovia, questo Ministero ha segnalato la medesima al Comitato dei ministri, per il finanziamento dell'opera con i fondi della Cassa del Mezzogiorno ed inoltre l'ha inclusa in un programma di nuove ferrovie che questo Ministero ha proposto di iniziare nel prossimo triennio, e per le quali è stata domandata una assegnazione straordinaria di lire 30 miliardi al Ministero del tesoro.

Non appena possibile questo Ministero provvederà allo studio del progetto della nuova linea Paola–Cosenza, in attesa che si abbia la disponibilità finanziaria per la costruzione della medesima.

Per quanto riguarda poi la elettrificazione della linea Paola–Cosenza–Sibari il Ministero dei trasporti fa osservare che essa non presenta un carattere d'urgenza in rapporto alle esigenze del traffico.

D'altra parte data la scarsa disponibilità dei fondi non sarebbe possibile provvedere. Per tali motivi la linea in questione non è stata compresa nel programma delle linee che dovranno essere elettrificate in un prossimo futuro

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

MERLIN Umberto. – *Al Ministro dei lavori pubblici.* — «Il Corriere della Sera» del giorno 11 ottobre, n. 243, pubblica un articolo di Enzo Grazzini intitolato: «Un intoppo a Venezia per la "strada Romea"».

Chiedo di conoscere come codesto Ministero voglia superare ogni ostacolo per fare in modo che l'importante opera che deve congiungere Ravenna a Venezia venga compiuta con grande vantaggio tra l'altro della zona desolata del Delta Padano (2460).

RISPOSTA. — Nel corrente triennio è prevista la costruzione in base alla legge 10 agosto 1950, n. 647, dei seguenti tratti della strada Romea:

1° tratto in provincia di Ravenna: da Porto Corsini al confine con la provincia di Ferrara (1° lotto) lire 150 milioni;

2° tratto in provincia di Ferrara: da Torre Bellocchio a Cà Bellaria e da Cà Durante alla Abbazia di Pomposa per 350 milioni;

3° tratto in provincia di Rovigo–Cavanella d'Adige – Contarina – Consolina e Donada – lire 110 milioni;

4° tratto in provincia di Venezia – dall'Adige al Brenta lire 170 milioni.

Nel programma delle opere delle zone depresse da attuarsi nei successivi esercizi a partire dal 1953–54, sono state previste le somme necessarie per il completamento della strada da Ravenna a Chioggia. Il criterio seguìto nel determinare il tracciato della strada Romea è stato quello della creazione di una vera e propria moderna strada di grande comunicazione, la quale, in analogia con le autostrade e le grandi vie ferroviarie, deve

costituire il più breve allacciamento fra i maggiori centri. La critica, perciò che la stampa, ed anche «il Corriere della Sera», ha messo per il fatto che la nuova arteria non tocca questo o quel centro minore esistente a breve distanza dal suo percorso, non ha fondamento, essendo ovvio che siffatti centri possono e debbono essere allacciati mediante diramazione, evitandosi così un inopportuno allungamento dell'itinerario.

Circa poi il completamento sino a Venezia–Mestre, si osserva che un esame di massima fu già fatto dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, esame nel quale fu considerata l'opportunità di usufruire di strade esistenti, e ciò, almeno in un primo tempo, allo scopo di limitare la spesa. Ma il problema non si può ritenere definitivamente risolto, ed esso certamente verrà, quanto prima, ripreso in esame tenendo presenti le varie proposte di diversi tracciati avanzati al riguardo.

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

MENGHI. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non ritenga necessario istituire a Palestrina un corso per geometri, più volte richiesto dalla civica amministrazione. Oltre che soddisfare alle esigenze del capoluogo, la nuova scuola superiore sarebbe di grande utilità per i vicini paesi di Cave, Zagarolo, San Cesareo, Gallicano, Genazzano, Rocca di Cave, Castel San Pietro, Capranica, San Vito, Olevano, Labico, Valmontone e Forma Serrone (2493).

RISPOSTA. — Al Ministro non è pervenuta da parte delle autorità locali, alcuna proposta per l'istituzione di un istituto di istruzione tecnica in Palestrina.

Perchè la possibilità di creare un istituto del genere possa essere presa in esame per l'anno venturo è necessario, pertanto, che, per il tramite del Provveditore agli studi, vengano inoltrate proposte concrete opportunamente documentate.

Il Ministro
SEGNI.

MENGHI. – *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se non ritenga necessario istituire gli autoservizi, più volte reclamati da molti Paesi, tra i centri della zona prenestina e Roma; e ciò dopo la constatata inadeguatezza del servizio ferroviario della S.T.E.F.E.R. cui dovrebbero essere imposti anche una più equilibrata distribuzione di treni e di orari e lo snellimento del traffico da Centocelle a Roma.

L'interrogante richiama in proposito le sue precedenti interrogazioni e le discussioni in sede di bilancio dei trasporti e di leggi particolari (2494).

RISPOSTA. — La questione relativa ai miglioramenti delle comunicazioni automobilistiche fra i centri della zona Prenestina e Roma si è presentata molto complessa, tenuto conto delle difficoltà di coordinare i vari mezzi pubblici di trasporto ad impianti fissi e su strada già esistenti ed ha richiesto, perciò, un accurato studio da parte di questo Ministero.

In un'apposita riunione tenutasi presso l'Ispettorato compartimentale per il Lazio, quasi tutti i rappresentanti dei Comuni interessati hanno messo in evidenza, auspicandone il miglioramento, la necessità di mantenere il servizio ferroviario gestito dalla S.T.E.F.E.R., in quanto tale servizio risulta più idoneo al trasporto di massa e dà inoltre modo a particolari categorie di viaggiatori di usufruire di speciali facilitazioni tariffarie.

Il miglioramento del servizio ferroviario potrà essere conseguito nella prossima primavera, appena, cioè, andranno in servizio i nuovi elettrotreni già ordinati dalla S.T E.F.E.R. secondo il progetto testè riconosciuto ammissibile dal Consiglio superiore dei lavori pubblici ed ora in avanzato corso di realizzazione.

Con l'immissione in servizio di tale moderno materiale di trazione sarà possibile ridurre i tempi delle percorrenze e meglio adeguare il programma di esercizio alle necessità degli utenti.

In attesa però della realizzazione dei suddetti miglioramenti si sta esaminando la possibilità di attivare, temporaneamente, dei servizi automobilistici integrativi, per la concessione dei quali l'Amministrazione sta esperendo la prescritta istruttoria comparativa fra domande concorrenti all'uopo presentate.

Per quanto, infine, riguarda lo « snellimento del traffico fra Centocelle e Roma » si significa che in virtù dei lavori di allargamento della via Casilina e del conseguente spostamento della sede della ferrovia Roma–Fiuggi fra il ponte Prenestino e Tor Pignattara, in parte eseguiti e in parte in corso di progettazione, sarà senz'altro realizzato l'auspicato snellimento sia del traffico stradale sia di quello ferroviario che si svolgerà in sede più idonea.

Comunque già attualmente sul tronco Roma-Centocelle, piazza dei Mirti si svolge un intenso servizio tramviario con frequenze nei periodi di punta fino a 2'–5', integrato da un intenso servizio automobilistico.

Il Ministro
MALVESTITI.

MUSOLINO. – *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere se non ritenga opportuno e conveniente per il movimento turistico conservare i rapidi Roma–Reggio C. e viceversa, nn. 561 e 562, che secondo l'orario in atto dovrebbero cessare il 31 corrente, facendoli coincidere con rapidi da istituire tra Catania e Palermo–Messina per agevolare il turismo stagionale per la Sicilia, che si svolge precisamente nell'inverno (Taormina–Palermo), oltre che nella stagione primaverile.

L'interrogante fa inoltre rilevare che anche Reggio Calabria è divenuta zona turistica in questi ultimi tempi, sicchè il mantenimento dei rapidi suddetti servirebbe ai fini per cui essi sono stati istituiti, tenute presenti le esigenze commerciali, industriali ed economiche delle regioni meridionali (4470).

RISPOSTA. — I rapidi R. 560 ed R. 561 vennero istituiti, come noto, con l'orario del 18 maggio c. a. e la loro effettuazione fu prevista per la sola durata dell'orario estivo, fino cioè, al 4 ottobre u. s., sia per sperimentarne l'utilizzazione, sia, sopratutto, per non impegnare, nel periodo di più intenso movimento dei treni derrate per la campagna agrumaria, la linea interessata, in particolare nel tratto a semplice binario Battipaglia–Reggio Calabria, dove la circolazione presenta maggiori difficoltà.

Peraltro, già nel periodo estivo di effettuazione di tali treni, periodo che rappresenta quello di maggior traffico, l'affluenza del pubblico risultò, invero piuttosto limitata, tanto che si rese necessaria la riduzione del numero degli elementi in composizione da tre a due.

Purtuttavia, invece di sopprimere i treni stessi alla data prefissata, per venire ancora incontro ai desideri del pubblico, si stabilì di prorogarne la effettuazione oltre il periodo dell'orario estivo, fino, cioè, a tutto il mese di ottobre.

L'accennato termine è stato poi ulteriormente prorogato al 30 novembre per averne la possibilità di riesaminare la questione, alla luce degli elementi acquisiti in questo ultimo periodo di tempo.

Essendo stata peraltro, confermata, da tali elementi, la ulteriore decrescenza della frequentazione dei treni di cui trattasi ed essendosi nuovamente manifestato necessario, in seguito al prevedibile andamento della campagna agrumaria, garantire la regolarità della marcia dei treni derrate, l'Amministrazione ferroviaria si è trovata nella impossibilità di prorogare, oltre la data del 30 novembre, la effettuazione dei treni in questione, che sono stati, pertanto, soppressi a decorrere dal 1° corrente.

Il Ministro
MALVESTITI.

MUSOLINO. – *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Premesso che in seguito all'alluvione dell'ottobre 1951 il comune di Bivongi è stato gravemente disastrato in seguito alla rottura dell'argine del torrente Meldolari, per cui l'abitato oggi è continuamente sotto il pericolo di nuove inondazioni;

premesso che in seguito ad una precedente interrogazione del sottoscritto il Ministro ha inviato sul posto un geologo per studiare il terreno, dove convenientemente potrebbe essere trasferito l'abitato;

ritenuto che la conclusione del geologo è stata il riconoscimento della necessità del trasferimento solo di una parte dell'abitato, comprendente circa 40 famiglie nella località Bordigiano, nel comune di Stilo;

ritenuto che il Consiglio comunale di Bivongi, diretto interprete dei bisogni e delle aspirazioni della popolazione ed il migliore tutore della vita e della sicurezza dei suoi amministrati, non ha accettato la conclusione, a cui pervenne il Ministro interrogato, chiedendo con deliberazione, notificata agli organi competenti, la modifica della decisione ministeriale e l'ampliamento dell'abitato preferibilmente senza divisione e trasferimento di una parte di esso in zona lontana e perciò costosa ai fini amministrativi ed economici;

ritenuto che non sarebbe opportuno nemmeno il chiesto ampliamento dell'abitato in quanto non lo consente la ristrettezza dello spazio laterale o retrostante dell'attuale abitato per il continuo incremento naturale della popolazione bivongese;

ritenuto che, recentemente, un ulteriore ispezione ministeriale sui luoghi succitati ebbe a confermare la precedente decisione dopo la deliberazione consigliare;

ritenuto che la popolazione accetterebbe piuttosto il trasferimento generale dell'abitato verso la zona marina su terreno solido dove lo Stato stesso ricaverebbe grandi economie e tali da compensare la maggiore spesa del trasferimento generale con grande vantaggio degli abitanti, i quali, pur conservando le case nel vecchio abitato per uso agricolo, potrebbero avere la base economica per mantenersi nel nuovo stato di cose, qualora accettato, migliorato dalle nuove possibilità economiche, sia per la bonifica in vista del vicino torrente Stilaro, in via di esame e di costituzione consorziale, sia per le nuove prospettive che si affacciano in quella zona, vicino alle vie di comunicazione;

tutto ciò premesso e ritenuto, l'interrogante chiede conoscere se non sia opportuno e conveniente accogliere le ragioni su espresse nell'interesse del comune di Bivongi e dello Stato, il quale, com'è avvenuto per l'abitato disastrato di Africo, oggi in via di ricostruzione sulla via nazionale Brancaleone–Bianconuovo, economizzerà fortemente nei trasporti ed in tutti gli altri possibili interventi da una parte mentre dall'altra darà vita e possibilità ad un nuovo centro agricolo e commerciale di oltre 4.000 abitanti, intelligenti ed operosi, con la certezza di un avvenire scevro di pericoli e senza limiti di sviluppo edilizio ed economico all'intera popolazione (2478).

RISPOSTA. — In seguito ai voti espressi dal Consiglio comunale di Bivongi con la deliberazione n. 34 del 20 agosto 1952, questo Ministero dispose che l'Ispettore generale di zona e l'ingegnere Capo dell'ufficio del Genio civile di Reggio Calabria effettuassero un sopraluogo allo scopo di chiarire la situazione di Bivongi e di esaminare se e quali provvedimenti dovessero essere adottati per venire incontro alle richieste formulate da quell'Amministrazione. In attesa dell'esito di tale sopraluogo venne sospesa ogni decisione sulla proposta di parziale trasferimento di quell'abitato. Il 26 settembre 1952 i funzionari suddetti ai quali si era unito il geologo capo dott. ing. Alberto Ducci che aveva aderito all'invito di accompagnare i funzionari stessi effettuarono il sopraluogo a Bivongi.

In seguito a tale sopraluogo venne confermata la necessità del parziale trasferimento dell'abitato nella località Bordigiano, scelta dal geologo nella sua precedente visita come l'unica zona adatta. Essa infatti trovasi a contatto immediato con la strada statale n. 110, è quasi pianeggiante, ha una estensione sufficiente ed è fornita di acqua.

Nell'occasione stessa venne altresì effettuato un attento ed accurato esame dei danni subiti dalla parte alta dell'abitato, principalmente nelle zone del calvario, del Cimitero, e nel quartiere Migliolo e delle cause che avevano prodotto tali danni, cause che trovano origine sopratutto nelle copiose acque, che provenendo dai massicci calcarei della sommità di Monte Consolino e dai sottostanti detriti di falda, filtrano fra lo strato superficiale di filladi degradate e scorrono lungo il versante N. O. del monte sulle sottostanti masse filladiche più compatte, le quali costituiscono un piano inclinato impermeabile che si trova a pochi metri di profondità dalla superficie dei terreni.

Ora a tali acque sono da aggiungere quelle meteoriche che cadono direttamente sul versante e riescono a raggiungere, attraverso le filladi degradate, il piano di cui sopra.

Da tali accertamenti quindi emerse la possibilità di effettuare efficaci opere di drenaggio

e di convogliamento delle acque poco a monte dalla strada di accesso all'abitato di Bivongi, nonchè le altre opere necessarie per il consolidamento del rione Migliolo.

A seguito di tali conclusioni, il Sindaco di Bivongi ha presentato una relazione con la quale, mentre concorda nella soluzione proposta dai tecnici aderendo al parziale consolidamento ed al parziale trasferimento dell'abitato, chiede che nella nuova località si provveda alla espropriazione di tutta la zona che sarà compresa nel piano regolatore e alla costruzione dell'acquedotto, delle fognature, dell'impianto elettrico, dell'edificio scolastico, della chiesa e del cimitero.

I detti edifici pubblici e servizi sono previsti dalla legge 10 gennaio 1952, n. 9, e pertanto saranno eseguiti a carico dello Stato. Per quanto invece riguarda la costruzione di alloggi, ne sono previsti soltanto 30 per dare ricovero alle famiglie che necessariamente dovranno trasferirsi perchè le loro case sono state distrutte o minacciano di crollare a causa dei danni provocati dalle alluvioni.

È comunque da tener presente che nella nuova zona di piano regolatore sarà dallo Stato espropriata un'area che consentirà la costruzione di altri 70 alloggi circa.

A tale costruzione dovranno provvedere i privati che potranno fruire dei benefici previsti dalla legge.

Da quanto sopra esposto appare chiaro che le richieste dell'onorevole interrogante non trovano perfetta corrispondenza con i desideri espressi dall'Amministrazione interessata.

Si aggiunge che la zona scelta, che peraltro è l'unica possibile, non consentirebbe lo spostamento totale dell'abitato in cui vivono circa 4.000 anime.

È da avvertire infine che è stato adottato il provvedimento con il quale viene disposto, á termini dell'articolo 2 della citata legge 10 gennaio 1952, n. 9, il consolidamento ed il trasferimento parziale dell'abitato di Bivongi.

Non appena saranno stati pubblicati i relativi decreti ministeriali sarà disposta l'esecuzione dei lavori.

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI

PEZZINI. – *Al Presidente del Consiglio dei Ministri, ministro* ad interim *dell'Africa italiana.* — Per sapere come si giustifichi il fatto, largamente rilevato e deplorato, che il prezzo delle banane al consumo subisca, fra il costo originario e il prezzo di vendita, un aumento che appare comunque eccessivo e sproporzionato. Risulta, infatti, che le banane recentemente sbarcate a Genova in rilevantissima quantità – circa 24 mila quintali – costano lire 120 al chilo cif. Genova, cioè 12 lire per frutto, mentre l'Azienda monopolio banane continua a mantenere il prezzo di lire 450 al chilo, ossia di 45 lire al frutto. E, poichè le nostre massaie in definitiva devono ancora pagare le banane dalle 500 alle 600 lire al chilo, è chiaro che si impedisce che un frutto di largo gradimento e di alto valore nutritivo come la banana possa essere portato anche sul desco delle famiglie che non possono disporre se non di modesti redditi di lavoro (2521).

RISPOSTA. — Il problema del prezzo di vendita al pubblico delle banane ha costituito e costituisce oggetto di vigile attenzione da parte del Governo.

Su esso si è tenuto, nel maggio del corrente anno, a confortarsi anche del parere del Comitato interministeriale dei prezzi, al quale sono stati forniti tutti gli elementi disponibili di valutazione, contabili e tecnici, e che ha eseguito diretti controlli sui cali di merci risultanti allo sbarco a Genova, nel trasporto alla sede dei concessionari, nelle operazioni di lavorazione e selezione presso i magazzini dei grossisti, nonchè su quelli che si verificano presso i rivenditori al dettaglio. È, appunto, in base alle prime conclusioni alle quali è pervenuto il predetto Comitato che, con decreto ministeriale 26 agosto 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 201 del 30 agosto 1952, il prezzo massimo di cessione delle banane è stato così fissato:

a) *dall'Azienda monopolio banane al concessionario*: lire 280 per i quantitativi fino a quintali 50 consegnati su ogni carico in arrivo e lire 285 per i quantitativi eccedenti i predetti 50 quintali;

b) *dal concessionario di vendita al dettagliante* (per merce matura e per quantitativi minimi di un casco): lire 350 al chilogrammo;

c) *dal dettagliante al pubblico* (con facoltà di vendita al numero, purchè il prezzo sia commisurato a quello massimo a peso): lire 450 al chilogrammo.

Il prezzo, dunque, di vendita al pubblico delle banane risulta già ridotto da lire 500 a lire 450, e, poichè tale prezzo è obbligatorio, ogni aumento arbitrario di esso può essere oggetto di denunzia alle Autorità competenti.

Per quanto riguarda le variazioni del prezzo nei varî passaggi commerciali e gli elementi su esse influenti, deve precisarsi quanto segue.

Il prezzo di costo, all'arrivo a Genova, di lire 120, al chilogrammo, si riferisce alle banane importate dall'estero, sulle quali, tuttavia, gravano il dazio doganale, nella misura di circa 50 lire al chilogrammo, e le spese di sbarco, per circa 7 lire al chilogrammo, di modo che il costo in banchina risulta di effettive lire 177 al chilogrammo.

Ma i quantitativi importati dall'estero rappresentano soltanto una parte esigua sul totale delle banane acquistate dal Monopolio; la maggior parte proviene, infatti, dalla Somalia, con un costo alquanto più elevato, e pertanto il prezzo medio di acquisto per merce cif. Genova sdoganata risulta di circa lire 200 al chilogrammo.

A tale prezzo occorre aggiungere la spesa per i trasporti interni dal porto di arrivo ai vari centri di distribuzione, per un importo di circa lire 6 al chilogrammo, nonchè le spese generali dell'Azienda monopolio banane, limitate a lire 1,40 per chilogrammo.

Il costo totale di ogni chilogrammo di banane all'atto della cessione ai concessionari, che sono i primi organi della distribuzione, risulta, quindi, in definitiva, di circa lire 208 al chilogrammo.

Il prezzo di cessione ai concessionari è di lire 280, e pertanto l'utile netto del Monopolio risulta di lire 72 al chilogrammo.

Devesi osservare che le banane sono cedute ai concessionari grossisti allo stato verde e in caschi col relativo rachide, mentre la vendita al pubblico si effettua a banane staccate dal rachide e al giusto grado di maturazione; la differenza di peso, dipendente sia dalla perdita del rachide, sia dal calo durante il processo di maturazione, è di almeno il 15 per cento, e pertanto il prezzo realizzato per ogni chilogrammo venduto al pubblico non è di lire 450, ma bensì di lire 450 × 85, diviso 100, cioè di lire 382,50 ed il margine complessivo riservato agli organi della distribuzione e vendita (grossisti più dettaglianti) si riduce a lire 102,50 al chilogrammo, che, in rapporto al prezzo di cessione dall'Azienda ai concessionari (di lire 280 al chilogrammo), corrisponde al 37 per cento circa.

Ora, sul mercato libero, il margine riservato agli organi della distribuzione e vendita non solo dei prodotti ortofrutticoli ma anche di ogni altro genere di generale consumo è almeno tre volte quello che in regime di monopolio è stato possibile conseguire. Deve, d'altra parte, osservarsi che, negli ultimi due esercizi finanziari, nonostante che il prezzo di vendita al pubblico delle banane fosse di lire 500 al chilogrammo, si è verificato un incremento nel consumo del 134 per cento, e che una eccessiva riduzione del prezzo delle banane potrebbe provocare una dannosa concorrenza alla frutta di produzione nazionale, il cui collocamento ha subìto una grave stasi per le restrizioni disposte dai Paesi esteri alle nostre esportazioni.

Ciò non significa che il prezzo di vendita al pubblico delle banane ed in generale di acquisto e cessione delle banane nei vari passaggi commerciali non possa essere oggetto ancora di diminuzione.

Il Comitato interministeriale dei prezzi si è riservato, infatti, ogni determinazione in proposito a completamento di un più approfondito esame dei vari elementi di costo e di margine di utile dalla produzione al consumo e previo, se necessario, sopraluogo in Somalia per accertare *in loco* i reali costi di produzione, i cali e le reali spese che sostengono i produttori dall'uscita del prodotto dall'azienda agricola fino allo sbarco a Genova.

Se le conclusioni cui perverrà il Comitato interministeriale dei prezzi consentiranno ulteriori decurtazioni, il Governo sarà, per proprio conto, lieto di provvedervi allo scopo di favorire un maggiore consumo delle banane e l'accesso di esso alle famiglie a modesto reddito di lavoro, compatibilmente, sempre, con l'esigenza della difesa della produzione nazionale.

Il Sottosegretario di Stato
BRUSASCA.

TERRACINI. – *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se i competenti uffici del Ministero stiano o meno elaborando un progetto di legge col quale gli anni di servizio compiuti dagli appartenenti al Corpo agenti di pubblica sicurezza come richiamati verrebbero considerati utili allo scopo della pensione anche a favore di coloro che, in precedenza, non avevano compiuto un periodo di servizio pensionabile; e se, in caso negativo, non ritenga opportuno e giusto disporre affinchè un tale progetto di legge venga studiato, redatto e presentato al Parlamento (2529).

RISPOSTA. — Nella seduta del 5 corrente della Camera dei deputati è stato presentato il disegno di legge concernente « Valutazione, ai fini del trattamento di pensione, del servizio prestato dal personale del Corpo di guardie di pubblica sicurezza richiamato o trattenuto ».

Il Sottosegretario di Stato
BUBBIO.

TIGNINO. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è vero che il Ministero abbia negato il nulla osta agli insegnanti delle provincie continentali che hanno chiesto l'assegnazione provvisoria nelle scuole elementari della Sicilia.

In caso affermativo gradirei conoscere i motivi per cui è stato negato tale nulla osta (2509).

RISPOSTA. — Per effetto delle disposizioni annualmente emanate dal Ministero in materia di assegnazioni provvisorie di sede ai maestri elementari, è possibile – a determinate condizioni – la conferma delle assegnazioni provvisorie precedentemente concesse, ma è vietata, nella maniera più assoluta, la concessione di nuove assegnazioni provvisorie di sede.

In dipendenza di ciò il Ministero ha dovuto negare il proprio nulla osta tutte le volte che l'Assessorato della pubblica istruzione della regione siciliana ha chiesto di poter concedere assegnazioni provvisorie *ex novo*.

È vero che – a quanto risulta – una disposizione emanata dal Governo regionale siciliano autorizza gli organi competenti della Regione a concedere agli insegnanti elementari nuove assegnazioni provvisorie di sede, ma una disposizione del genere non può – per ovvii motivi di competenza territoriale – applicarsi ai maestri non facenti parte dell'organico magistrale siciliano. A ciò si aggiunga che sarebbe quanto mai ingiusto concedere un tal beneficio ad un maestro solo perchè la sede che chiede in assegnazione provvisoria è sita nella giurisdizione del Governo regionale siciliano e questo è disposto ad accogliere la richiesta, mentre, ovviamente, altrettanto non potrebbe farsi per un maestro che aspira ad essere assegnato provvisoriamente in una sede non facente parte del territorio siciliano.

Il Ministro
SEGNI.

TRIPEPI. – *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere: 1° se il raddoppio del binario previsto per i tratti Battipaglia–Vallo della Lucania e Villa San Giovanni–Nicotera riguarda anche il percorso in galleria e, in caso affermativo, per quale lunghezza; 2° il motivo per il quale è stato scartato dal primo programma di raddoppio il tratto fra Francavilla Angitola e Diamante, di chilometri 127, di assai facile attuazione; 3° il motivo dell'esclusione del tratto Reggio Calabria–Villa San Giovanni; 4° quale sia la data prevedibile per il completamento del primo programma di raddoppio (2490).

RISPOSTA. — Il raddoppio del binario previsto per i tratti Battipaglia–Vallo della Lucania e Villa San Giovanni–Nicotera riguarda non soltanto il percorso allo scoperto, ma anche quello in galleria. Lo sviluppo complessivo delle gallerie è di circa m. 6450 nel tratto di chilometri 50,510 compreso fra Battipaglia e Vallo della Lucania, ed è di circa metri 13.000 nel tratto di chilometri 54,714 compreso fra Nicotera e Villa San Giovanni.

Nello stabilire il programma di potenziamento della linea Battipaglia–Reggio si è seguìto il criterio di provvedere in un primo tempo al raddoppio di quei tratti di linea dove, appunto per la presenza di numerose gallerie e per la coesistenza di pendenze, si hanno le massime distanze fra stazioni successive con

sfavorevole ripercussione nella circolazione dei treni.

Per tali condizioni della linea non risulta conveniente e talvolta possibile impiantare dei posti di movimento, intermedi, intesi a ridurre dette distanze.

Nei tratti invece prevalentemente allo scoperto, quale quello tra Francavilla Angitola e Diamante, dove su circa 117 chilometri di linea si ha uno sviluppo di gallerie di soli metri 4900 circa, è stato previsto l'impianto di numerosi posti di movimento, atti ad effettuare l'incrocio e la precedenza dei treni, allo scopo di aumentare sensibilmente la potenzialità della linea, anche se per ora non riesce possibile, dati gli stanziamenti accordati, provvedere al raddoppio del binario.

Per motivi analoghi è stato escluso il raddoppio del tratto Villa San Giovanni–Reggio Calabria, nel quale peraltro si ha un volume di traffico minore del restante della linea per la mancanza dei trasporti provenienti dalla Sicilia e diretti al nord attraverso il transito di Villa San Giovanni.

Per quanto riguarda infine la data prevedibile per il completamento del primo programma di raddoppio, si fa presente che i lavori anzidetti avranno una durata di circa 5 anni e potranno essere iniziati non appena saranno definite le pratiche in corso fra l'Amministrazione ferroviaria e la Cassa per il Mezzogiorno riguardanti il finanziamento e l'approvazione dei lavori stessi.

Il Ministro
MALVESTITI.

VACCARO. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere per quali motivi non si istituisce la direzione didattica in Acri, dove vi sono 27 scuole con oltre duemila alunni, e le scuole stesse sono sparpagliate in un territorio esteso oltre 21.000 ettari, e quindi di difficile controllo per un direttore didattico con residenza in altro Comune (2526).

RISPOSTA. — La necessità della creazione di nuove direzioni didattiche è sentita in tutte le provincie della Repubblica a seguito del rilevante numero di nuove scuole istituite in questi ultimi anni: trattasi, quindi, di un problema che non concerne unicamente la provincia di Cosenza e più particolarmente la zona di Acri.

Il Ministero della pubblica istruzione, che conosce le gravi difficoltà in cui si dibattono le attuali direzioni didattiche, non ha mancato di farle presenti in sede competente, in quanto non può provvedersi all'istituzione di nuovi circoli didattici fin quando non sia corrispondentemente aumentato il ruolo dei direttori didattici, per il quale aumento occorre che intervenga il previo assenso del Ministero del tesoro.

La possibilità dell'istituzione della direzione didattica in Acri potrà, quindi, essere presa in considerazione soltanto nel caso che, aumentato adeguatamente il numero dei posti del ruolo organico dei direttori didattici, possa procedersi alla creazione di nuove direzioni.

Il Ministro
SEGNI.

Dott. MARIO ISGRÒ
Vice Direttore dell'Ufficio Resoconti